


Giancarlo Pagliarini

# BILANCI

Come leggere anche quello che non c'è scritto



i.p.

**INVESTIRE**

Il mensile italiano sul risparmio




# BILANCI 1

## Come leggere anche quello che non c'è scritto

- 1. Premessa
    - 1.1 Il bilancio è un documento di parte
    - 1.2 Il documento di parte non è controllato
    - 1.3 La ragioneria è nel listino genetico solamente come *optional*
  - 2 Il bilancio
    - 2.1 Prospetti contabili
    - 2.2 Relazioni
  - 3 Collegamenti tra i prospetti contabili
  - 4 I miti
- I miti e le "frasi fatte"**
- 5 "..... il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili....."
  - 6 La conta della cassa
    - 6.1 Il Collegio Sindacale
    - 6.2 Le Società di Revisione
    - 6.3 Considerazioni tecniche
  - 7. "....l'attivo è aumentato..."
    - 7.1 Aumento dell'attivo per perdite e per debiti
    - 7.2 L'importanza del patrimonio netto
  - 8 "....l'utile dopo gli accantonamenti e gli ammortamenti..."
    - 8.1 Natura degli ammortamenti
    - 8.2 Le aliquote fiscali
    - 8.3 Gli ammortamenti anticipati
    - 8.4 Ma quanto sono in realtà gli ammortamenti anticipati
    - 8.5 I cespiti completamente ammortizzati
  - 9 "...gli aumenti gratuiti di capitale..."
  - 10 "... i fondi rischi..."
  - 11 Le partecipazioni valutate al costo
  - 12 I giroconto
  - 13 I fondi rinnovamenti futuri esposti tra le passività
  - 14 "...il bilancio è certificato..."
    - 14.1 Hanno veramente seguito i loro principi contabili
    - 14.2 Obiettivi della revisione
    - 14.3 Sul significato di *certificazione*
    - 14.4 Il giorno che hanno distribuito le facce
- Alcune considerazioni tecniche**
- 15 La valutazione delle partecipazioni
    - 15.1 Definizioni
    - 15.2 I quattro criteri di valutazione possibili
    - 15.3 Esempio pratico
    - 15.4 La prassi
    - 15.5 La IV direttiva CEE e il disegno di legge delega della commissione d'Alessandro
  - 16 I bilanci consolidati
    - 16.1 Botta e risposta nei primi giorni di novembre 1982
    - 16.2 Due culture a confronto
    - 16.3 Ma i problemi non sono "tecnici"
    - 16.4 Esercizio n°1: costo storico della partecipazione uguale al valore di libro
    - 16.5 Esercizio n°2: costo storico della partecipazione superiore al valore di libro
    - 16.6 Il patrimonio investito nel gruppo da azionisti terzi
    - 16.7 Riconciliazione dell'utile e del patrimonio netto civilistici con quelli consolidati

IN COLLABORAZIONE CON



GRUPPO FININVEST

PROGRAMMA ITALIA

## 1. PREMESSA

Leggere un bilancio dovrebbe essere una cosa molto semplice: come vedere uno dei film di Woody Allen prima maniera, tipo "Il dittatore del libero stato di Banana".

Inoltre il bilancio dovrebbe essere un documento sul quale, come si suol dire "non ci piove". Nel senso che il suo contenuto dovrebbe essere accettato da tutte le parti interessate, ed utilizzato praticamente come uno dei validi punti di partenza per cominciare a ragionare su una azienda.

Su questo argomento ritengo siano opportune le seguenti considerazioni.

### 1.1 Il bilancio è un documento di parte

Il bilancio è un documento di parte, perché viene preparato da chi comanda nell'azienda. Oppure da suoi dipendenti. Essendo un documento di parte, la sua possibilità di essere utilizzato *praticamente* come punto di riferimento per le transazioni con terzi è limitata.

I terzi, siano essi il fisco, o i sindacati, o le banche, gli investitori, l'agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, ecc. potranno sempre pensare: *bella forza il bilancio lo hai fatto tu.*

### 1.2 Il documento di parte non è controllato

Essendo un documento di parte, è solo logico concludere che i bilanci dovrebbero essere controllati da terzi indipendenti. Ma mi sembra ovvio che se chi deve effettuare i controlli:

- si limita a dire che la legge è stata rispettata, in presenza di una legge, come la nostra, tecnicamente molto debole e soggetta ad arbitrii interpretativi;
- oppure, peggio, si limita ad attestare che i numeri dei prospetti contabili corrispondono alle risultanze delle scritture contabili;

si ritorna al punto di partenza: *il bilancio lo hai fatto tu, mi dici solo le cose che tu mi vuoi dire*, e via dicendo.

### 1.3 La ragioneria è nel listino genetico solamente come "optional"

Quando il padreterno ha creato l'uomo (e per fortuna, subito dopo, anche la donna) ci ha dato, di serie, numerose caratteristiche per le quali dobbiamo essergli grati. Per esempio: - l'istinto di conservazione; - sani appetiti sessuali; - il bisogno di cultura; - e tante altre qualità; ma ha dimenticato la ragioneria, che è presente nel listino genetico solamente come optional.

Di fronte a certi argomenti ("fondi rischi futuri", aumenti di capitale gratuiti, giriconti, ecc.) il nostro organismo non è automaticamente difeso da validi anticorpi. Ecco perché ho preparato queste brevi note per i lettori di Investire.

Il tono è volutamente "leggero": l'argomento infatti non è tra i più eccitanti. Ma saper leggere tra le righe dei bilanci diventa ogni giorno più importante. Anche perché è l'unico modo per convincere (con le buone) chi li prepara ad essere sempre più sincero.

## 2. IL BILANCIO

Il bilancio dovrebbe essere costituito da due tipi diversi di documenti:

- prospetti contabili
- relazioni.

### 2.1 Prospetti contabili

I prospetti contabili contengono solamente dei numeri. Ma se i numeri sono organizzati in modo logico ed intelligente i prospetti contabili sono in grado di "parlare" con molta chiarezza.

Ecco un esempio:

PROSPETTO 1			
<i>Conti economici del triennio 19X/19X+2</i>			
	19X	19X+1	19X+2
Vendite	100	100	100
Costo della merce venduta	80	75	60
<i>Margine commerciale</i>	20	25	40
Costi di struttura:			
- affitto	10	10	10
- tutti gli altri costi	7	9	12
<i>Margine operativo</i>	3	6	18
(Oneri) proventi finanziari	(1)	(4)	2
<i>Utile prima delle tasse</i>	2	2	16
Imposte sul reddito	1	1	8
<i>Utile netto</i>	1	1	8

Parlando di prospetti contabili, è necessario chiarire che *il loro numero e caratteristiche non dovrebbero essere statuiti a priori*. Per esempio, in una grossa cooperativa di abitazione il prospetto contabile più importante è quello degli alloggi costruiti e del relativo finanziamento, mentre il conto "dei profitti e delle perdite" è, direi, quasi irrilevante. I prospetti contabili che sono normalmente a disposizione del pubblico sono quasi sempre gli stessi. Di norma sono questi:

PROSPETTO 2	
<i>Prospetti contabili: la prassi</i>	
Nome	Caratteristiche
1 "Bilancio" ex art. 2424 codice civile <sup>1</sup>	Scarsa utilità pratica e significative lacune tecniche
2 "costo dei profitti e delle perdite" ex art. 2425 bis codice civile <sup>1</sup>	Come sopra
3. Stati patrimoniali riclassificati <sup>2</sup>	Informano sulla composizione del patrimonio ed anche sulle sue caratteristiche finanziarie
4 Conti economici riclassificati <sup>2</sup>	Informano sui risultati intermedi realizzati
5 Rendiconti finanziari <sup>2</sup>	Informano sulle caratteristiche dei flussi di
6 Movimenti del patrimonio netto <sup>2</sup>	Informa sui cambiamenti del patrimonio
7 Bilancio consolidato ( a sua volta costituito da diversi prospetti) <sup>2</sup>	Espone le stesse informazioni da 3 a 6 da un diverso punto di vista.

<sup>1</sup> Questi due prospetti ci sono sempre, li impone la legge

<sup>2</sup> Questi prospetti non sono imposti dalla legge: se stanno diventando prassi, almeno per alcune società (partecipazioni statali, società quotate in borsa, alcune società, sempre più numerose, che pur in assenza di obblighi legali hanno capito l'utilità pratica di una seria informativa societaria, ecc.) dobbiamo ringraziare

i Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri che hanno predisposto e diffuso tali prospetti  
la Consob che ha fatto opera di "moral suasion"

i professionisti (dottori commercialisti e ragionieri) che da soli o utilizzando le strutture di società di revisione (iscritte o meno all'Albo Consob) hanno convinto i loro clienti ad andare oltre "la lettera della legge" e le sue interpretazioni restrittive

## 2.2 Relazioni

Oltre ai prospetti contabili, in un bilancio troviamo anche le seguenti relazioni:

PROSPETTO 3
<i>Le relazioni</i>
<p><b>1. Relazione degli Amministratori<sup>1</sup></b> Il suo contenuto è previsto dall'articolo 2429 bis del codice civile. Anche per questo documento è necessario interpretare tecnicamente ed estensivamente la lettera della legge.</p>
<p><b>2. Relazione dei Sindaci<sup>2</sup></b> Il suo contenuto è previsto dall'articolo 2432 del codice civile. Chi la prepara, allo stato attuale, dovrebbe tenere presente i principi di comportamento del Collegio Sindacale predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Nella prassi questo documento è a volte alquanto scialbo e ripetitivo. Sempre più spesso, però, esso assume caratteristiche informative molto interessanti.</p>
<p><b>3. Relazione dei revisori indipendenti<sup>3</sup></b> Il suo contenuto è indicato nell'articolo 4 del DPR N. 136 del 31 marzo 1975. La Consob ha raccomandato uno schema (comunicazioni del 24 marzo 1983 e del 27 febbraio 1987) che viene sempre seguito quando la certificazione del bilancio è imposta per legge. Quando la revisione è volontaria spesso si seguono schemi diversi. Dei bilanci certificati parleremo nel successivo paragrafo 14.</p>

<sup>1</sup> La relazione degli Amministratori (o dell'Amministratore Unico) è predisposta per tutti i bilanci delle società di capitale.

<sup>2</sup> Per le Srl con capitale inferiore a 100 milioni questa relazione non è obbligatoria.

<sup>3</sup> Questa relazione è obbligatoria solamente per alcune società (quotate in borsa ecc.). Ma sono sempre più numerose le società che sottopongono il proprio bilancio a revisione indipendente, pur in assenza di obblighi di legge.

Le relazioni dei revisori indipendenti possono essere predisposte:

- da un Dottore Commercialista o da un Ragioniere iscritto ai rispettivi albi professionali;

- da una società di revisione autorizzata dal Ministero dell'Industria;

- da una società di revisione autorizzata dal Ministero dell'Industria ed anche iscritta all'Albo Consob

### 3. COLLEGAMENTI TRA I PROSPETTI CONTABILI

I prospetti contabili sono sempre collegati tra di loro, e sarebbe opportuno sviluppare un certo automatismo nella ricerca di questi collegamenti.

Mi spiego meglio con un esempio: il patrimonio netto alla fine di un esercizio dovrebbe essere uguale al patrimonio netto iniziale, più l'utile del periodo (questa informazione viene dal conto economico), meno i dividendi distribuiti (questa è un'informazione che viene dal verbale dell'assemblea dei soci dell'anno prima). In assenza di questo collegamento nel patrimonio netto troveremo sicuramente dei fatti importanti che dovranno essere attentamente considerati, come, per esempio, un aumento del capitale sociale, delle rivalutazioni di cespiti, oppure (questo avviene solamente nei bilanci consolidati, e non sempre) utili o perdite su conversione in lire italiane di partecipazioni all'estero, lo storno dell'avviamento, ecc.

### 4. I MITI

Nella informativa societaria si sono sviluppati numerosi "miti".

Si tratta di frasi fatte che vengono continuamente ripetute e recepite dal mercato finanziario senza (a volte) rendersi conto fino in fondo del loro significato tecnico.

L'esempio classico, per intenderci, è quello degli "aumenti gratuiti di capitale sociale". Nei paragrafi successivi ho provato ad individuare il contenuto di alcune delle "frasi fatte" più comuni: vedremo che spesso esse sono pleonastiche, o inutili, o mistificanti.

# I MITI E LE "FRASI FATTE"

## 5 "... IL BILANCIO CORRISPONDE ALLE RISULTANZE DELLE SCRITTURE CONTABILI..,"

Questo è uno dei miti più pericolosi e dannosi.

Questa frase è inserita in tutte le relazioni di certificazione delle società di revisione quando svolgono certificazioni imposte dalla legge, nonché nelle relazioni dei collegi sindacali.

Infatti l'articolo 2403 del C.C. (doveri del collegio sindacale) impone ai sindaci, tra le altre cose, di *"di controllare la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili"*, mentre l'art. 4 del D.P.R. n° 136 prevede che *"la società di revisione, se il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite corrispondono alle risultanze delle scritture contabili..."*.

E' veramente molto importante capire che le scritture contabili sono un mezzo che viene utilizzato per ricordarsi quello che è successo, e poter così preparare alcuni prospetti contabili, tra i quali quelli imposti dal codice civile. Al pubblico dovrebbe interessare il risultato finale e non il mezzo utilizzato per ottenere il risultato.

Non vedo come al lettore di un bilancio possa interessare la dichiarazione che "il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili". Sicuramente anche l'ultimo bilancio del vecchio Banco Ambrosiano, approvato dall'assemblea del 18 aprile 1982, corrispondeva alle risultanze delle scritture contabili e, sicuramente, queste scritture contabili erano:

- numerate progressivamente in ogni pagina; - bollate in ogni foglio; - senza spazi in bianco; - senza interlinee; - senza trasporti in margine; - senza abrasioni.

Ma l'informazione che interessa ai lettori del bilancio è un'altra, ed è "se il bilancio mostra in modo attendibile la situazione del patrimonio, quella finanziaria ed il risultato economico della società".

Dunque l'espressione "il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili" non risolve alcun problema, e non dovrebbe rendere particolarmente felice l'analista finanziario, il giornalista, l'azionista o gli altri utenti del bilancio.

Questo punto assume significato solo in assenza di tale corrispondenza. Ed assume significato perché in questo caso la società rischia significativi guai con il fisco.

Ma questo è tutto un altro discorso: le società per non avere rischi fiscali devono tenere in modo ordinato la contabilità, così come devono fare tante altre cose, tra cui la dichiarazione dei redditi, le bolle di accompagnamento, ecc.

Il "mito" consiste nel fatto che per molti, il fatto che "il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite corrispondano alle risultanze delle scritture contabili", è sinonimo di una situazione corretta ed una garanzia di attendibilità dei dati.

## 6. LA CONTA DELLA CASSA

Questo è un altro mito antico, tenuto in vita da due documenti: vediamoli.

### 6.1 Collegio Sindacale

L'articolo 2403 (doveri del Collegio Sindacale) impone ai sindaci di svolgere, tra le altre cose, i compiti esposti qui di seguito:

"Il Collegio Sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia".

Io penso che i Sindaci dovrebbero avere il compito di controllare l'attendibilità del bilancio. Dopodiché, per raggiungere questo obiettivo, faranno quello che la loro esperienza, le tecniche di revisione, la loro valutazione della bontà o della inadeguatezza delle procedure amministrative e delle tecniche di controllo interno in atto presso la società, suggeriranno loro di fare prima di assumersi la responsabilità di attestare al pubblico l'attendibilità di un bilancio.

Ma oggi il codice civile non è molto chiaro nello stabilire i compiti dei sindaci. E' però molto chiaro nell'imporre "di accertare"almeno ogni trimestre la consistenza di cassa...". E così ecco che i sindaci (incluso il sottoscritto, che fa parte di qualche collegio sindacale) sono obbligati, almeno ogni tre mesi, a contare biglietti da mille e monetine da 500 lire. Per fortuna facciamo anche qualcosa di più intelligente ed utile alle società.

### 6.2 Società di Revisione

Purtroppo il "mito della conta di cassa" (quasi sempre inutile) è stato recepito anche nel documento n° 8 dei principi di revisione statuiti dall'apposita commissione dei consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Nel capitolo conclusivo di questo documento, intitolato "statuite procedure di revisione relative a cassa e banche" troviamo questo principio:

*"il revisore deve applicare tutte le procedure di revisione che giudica necessarie per conseguire gli obiettivi che si è posto. Nel capitolo 4 è stata esposta una esemplificazione delle procedure, che il revisore deve adattare ad ogni circostanza specifica scegliendo quelle che ritiene più opportune o adottandone altre che ritiene più idonee.*

*Alcune di tali procedure, non sono però giudicate sostituibili ad altre alternative.*

*Per le giacenze di cassa il revisore deve effettuare il conteggio fisico alla data di bilancio o ad una data diversa, come esemplificato nel paragrafo 4.1.1...."*

(Fonte: principi di revisione statuiti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - documento n. 8 - Cassa e Banche)

Ed ecco che molti (non tutti), interpretando a mio giudizio in modo non esatto lo spirito del documento N. 8, svolgono questa procedura di controllo anche quando essa è tecnicamente e sostanzialmente inutile. Due sole consolazioni:

- questo lavoro viene di solito delegato agli assistenti più giovani il che, se non altro, limita il danno economico per le società che si fanno controllare il bilancio;
- lo svolgimento di questo compito, se non altro, non viene evidenziato nella relazione di revisione, mentre a volte viene menzionata nelle relazioni dei collegi sindacali.

### 6.3 Considerazioni tecniche

A volte la conta fisica è importante come fatto di sostanza: pensiamo ai bilanci delle banche, dei supermercati o delle case di gioco. Ma nella maggior parte dei bilanci l'ammontare della cassa è assolutamente insignificante.

Altre volte la conta fisica è importante come fatto procedurale, e in questi casi va fatta, ma non necessariamente a fine anno né ogni trimestre. E va fatta non tanto per controllare il saldo della cassa, quanto per controllare (se lo si ritiene necessario) alcune procedure amministrative.

## 7. "L'ATTIVO E' AUMENTATO"

Ogni tanto capita di leggere nelle cronache economiche che "...l'attivo della società è aumentato...". A volte (più di rado) la stessa espressione è evidenziata nelle relazioni degli Amministratori.

Bisogna dire che tecnicamente questa frase non ha molto significato, perché l'attivo può aumentare anche se ci prestano dei soldi: in questo caso però aumenta anche il passivo.

Il puro riferimento al totale delle attività può essere mistificante: ecco perché sarebbe meglio utilizzare altri parametri. Ma vediamo nel paragrafo che segue un esempio limite.

### 7.1 "Aumento dell'attivo per perdite e per debiti"

Nel cosiddetto "bilancio ex art. 2424 C.C." le perdite vengono esposte tra le attività. I motivi sono due:

- in partita doppia le perdite funzionano in dare, che è anche il segno dell'attività;
- il prospetto ex art. 2424 C.C. non prevede l'obbligo di evidenziare il totale del patrimonio netto. In presenza di questo obbligo, le perdite sarebbero naturalmente esposte in diminuzione del patrimonio.

*1 Quando una "certificazione" di bilancio è imposta dalla legge, le società di revisione per indicare quali lavori hanno svolto fanno uno specifico riferimento ai principi di revisione stabiliti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. In presenza di revisioni volontarie si vedono a volte riferimenti più generici, ad esempio "abbiamo verificato" (Si veda in proposito il successivo paragrafo 14).*

Ecco un esempio di mistificante "aumento delle attività".

<b>PROSPETTO 4</b>					
<i>Aumento dell'attivo per perdite e per debiti</i>					
<b>Bilancio ex art. 2424 c.c.</b>					
ATTIVO	ANNO		PASSIVO	ANNO	
	19X	19X+1		19X	19X+1
Impianti e macchinario	500	600	Capitale sociale	400	400
Scorte di materie prime	300	700	Riserve	300	400
Crediti verso clienti	500	800	Fondi ammortamento	300	360
Crediti verso banche	900	100	Debiti verso fornitori	1.100	1.640
Perdita dell'esercizio	-	600	Utile dell'esercizio	100	-
	<b>2.200</b>	<b>2.800</b>		<b>2.200</b>	<b>2.800</b>

In questo caso nessuno può negare la correttezza formale della frase "nel corso dell'esercizio 19X+1 l'attivo è aumentato". Si può anche aggiungere che è aumentato di circa il 30%, passando da 2.200 a 2.800. Ma questa frase, letteralmente esatta, informa malissimo. Anzi, disinforma. Adesso, invece di utilizzare l'assurdo schema imposto dal Codice Civile, esponiamo la stessa situazione patrimoniale con lo schema raccomandato dai principi contabili statuiti dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

<b>PROSPETTO 5</b>					
<b>ALTRO CHE AUMENTO DELL'ATTIVO!</b>					
<i>Stati patrimoniali riclassificati al 31 dicembre X e XXI</i>					
ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	ANNO	
	19X	19X+1		19X	19X+1
<b>ATTIVO A BREVE:</b>			<b>PASSIVO A BREVE:</b>		
Banche	900	100	Fornitori	1.100	1.640
Esposizione commerciale	500	800			
Scorte di materie prime	300	700			
Totale attivo a breve	1.700	1.600	<b>PATRIMONIO NETTO:</b>		
			Capitale sociale	400	400
<b>IMMOBILIZ. TECNICHE</b>	500	600	Riserve	300	400
meno Fondi ammortamento	(300)	(360)	Risultato dell'esercizio	100	(600)
	200	240		800	200
1.900	1.840			1.840	

Questo prospetto mostra più chiaramente come sono andate le cose, ed il commento da fare non riguarda certo il totale dell'attivo che, come vedete, non è "aumentato di circa il 30%", ma caso mai "è rimasto sostanzialmente in linea con il totale dell'anno precedente".

Il commento che, guardando questo prospetto viene spontaneo di fare, riguarda il totale del patrimonio netto, che si è ridotto da 800 a 200.

## 7.2 L'importanza del patrimonio netto

Salvo casi particolari, sono utili e significativi i commenti sui movimenti del patrimonio netto, mentre sono inutili e direi quasi dannosi quelli riferiti solamente al totale dell'attivo.

Vedremo meglio nel seguito il significato di patrimonio netto. Ma è opportuno anticipare subito il concetto di "equazione di bilancio". Si tratta di questa formula:

$A = P + P.N.$ <p>Attivo = Passivo + Patrimonio Netto</p>
---

Questo significa che un'attività può aumentare solamente in tre circostanze:

- a) se diminuisce un'altra attività;
- b) se aumenta una passività;
- c) se aumenta il patrimonio netto. E il patrimonio netto può aumentare solo per due ordini di motivi:
  - c.1) se la società ha fatto degli utili;
  - c.2) se sono state fatte delle operazioni che hanno modificato il patrimonio, senza transitare dal conto economico.

Ecco quattro esempi pratici di aumento di attività:

- a) un cliente mi paga. I soldi in banca aumentano di 500, ma i crediti verso clienti diminuiscono di 500.

	A	=	P	+	P.N.
Banche + 500		=	-		-
Clienti - 500		=	-		-

- b) compero dei nuovi stampi per 1000. Il fornitore lo pagherò a tre mesi data fattura.

	A	=	P	+	P.	N.
Stampi + 1000		=	Fornitori + 1000			-

- c) vendo per 800 dei cani da slitta che avevo importato dalla Lapponia. Li avevo pagati 300 al produttore, ed avevo dato 100 al trasportatore. Il cliente mi paga in contanti.

	A	=	P	+	P.N.
1 Quando avevo comprato i cani da slitta					
Banca - 400					
Magazzino + 400					
2 Quando li vendo					
Banca + 800			Vendite		+ 800
Magazzino - 400			Costo dei cani da slitta venduti		- 400
<hr style="width: 50px; margin-left: 0;"/>					<hr style="width: 50px; margin-left: 0;"/>
400					400

d) Gli azionisti versano un aumento di capitale sociale per 400.

A	=	P	+	P. N.
Banca 400	=	-		Capitale Sociale + 400

E adesso vediamo gli effetti di ognuna delle quattro operazioni sullo stesso stato patrimoniale di partenza.

<b>PROSPETTO 6</b>									
<i>Aumento di una attività (contropartita)</i>									
Stato patrimoniale prima dell'operazione				Dopo l'incremento dell'attività					
Descrizione	Ammontare			Caso(a)	Caso(b)	Caso (c)	Caso(d)		
<b>ATTIVITA'</b>									
<b>ATTIVO A BREVE:</b>									
Cassa e banche	100	+500	600	600	+800	1.400	+400	1.800	
Clienti	800	-500	300	300		300		300	
Magazzino	700		700	700	-400	300		300	
Totale a breve	1.600		1.600	1.600		2.000		2.000	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>									
<b>TECNICHE NETTE</b>	240		240	+1.000		1.240		1.240	
Totale attivo	1.840		1.840	2.840		3.240		3.640	
<b>PASSIVITA'</b>									
<b>PASSIVITA' A BREVE:</b>									
Fornitori	700		700	+1.000		1.700		1.700	
Altre passività	640		640		640	640		640	
Totale a breve	1.340		1.340	2.340		2.340		2.340	
T.F.R.	300		300	300		300		300	
Totale passivo	1.640		1.640	2.640		2.640		2.640	
<b>PATRIMONIO NETTO</b>									
Capitale sociale	400		400	400		400	+400	800	
Riserve	400		400	400		400		400	
Risultato del periodo	(600)		(600)	(600)	+400	(200)		(200)	
Totale patrimonio	200		200	200	+400	600	+400	1.000	

Nota: le operazioni (a) e (b) non hanno alcun effetto sul patrimonio netto.  
 Le operazioni (c) e (d) invece fanno aumentare il patrimonio della società.  
 L'aumento sub (c) è stato generato dalle operazioni della società. Quello sub (d) ha natura diversa (per semplificare: l'aumento "è piovuto dal cielo").

## 8. "L'UTILE DOPO GLI ACCANTONAMENTI E GLI AMMORTAMENTI"

Spesso, anzi quasi sempre, si legge che l'utile di una società è di tot. miliardi, *dopo l'accantonamento di XX miliardi ai fondi di ammortamento*.

Questa frase non ha molto senso, o meglio ha l'identico significato delle seguenti frasi:

- l'utile è di tot., dopo aver contabilizzato vendite per XX lire;
- l'utile è di tot., dopo aver pagato ai dipendenti XX lire;
- l'utile è di tot., dopo aver pagato l'affitto per XX lire.

In altre parole, l'ammortamento è un componente del conto economico, esattamente come tutti gli altri (vendite, costo del lavoro, affitti, ecc.).

Quindi in teoria non c'è nessun motivo di evidenziarlo e commentarlo separatamente, a meno che non ci siano delle ragioni particolari per farlo.

### 8.1 Natura degli ammortamenti

All'origine del mito degli ammortamenti c'è probabilmente una certa confusione sulla loro natura. Il documento n° 4 predisposto dalla commissione per la statuizione dei principi contabili dei consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, intitolato "principi base delle immobilizzazioni tecniche" definisce gli ammortamenti come segue:

"L'ammortamento, in un sistema contabile a valori storici, è la ripartizione del valore di una immobilizzazione tecnica tra gli esercizi della sua vita utile".

La confusione cui accennavo prima probabilmente è dovuta al fatto che a fronte del costo degli ammortamenti non ci sono soldi che escono dalla società. Ma questo avviene perché i soldi sono già usciti prima, quando la società ha comprato le immobilizzazioni tecniche, il cui costo è stato "sospeso" ed esposto tra le attività.

Il punto veramente importante, parlando di ammortamenti, è quello della *vita utile economica* dei beni cui essi si riferiscono.

La vita utile economica è un concetto profondamente diverso da quello di vita fisica, che nel caso di cespiti significa "possibilità di utilizzo".

Esempio: una azienda può avere un impianto nuovo, bello e tirato a lucido. Questo impianto produce beni che, adeguatamente imballati, vengono buttati a mare, perché tanto non saranno mai venduti.

La vita utile economica (o se volete, la possibilità di utilizzo economico di quel bene) è zero: quindi non può più essere ammortizzato. Questo impianto dovrà essere esposto nell'attivo dello stato patrimoniale al suo valore netto di realizzo stimato. E tale valore, in casi estremi, potrà anche essere negativo se dovrò sostenere dei costi non recuperabili per far portare via il rottame. Questo anche se, applicando le aliquote fiscali, questo impianto, che avevo comperato tre anni fa, dovrebbe essere ammortizzato al 10% per altri sette anni.

## 8.2 Le aliquote fiscali

Da quello che ho detto risulta che le aliquote di ammortamento devono essere ricalcolate ogni anno, sulla base della migliore stima possibile nella circostanza della vita utile economica dei nostri cespiti.

Tale stima in effetti viene fatta da molte aziende. Gli elementi da considerare sono molti. Ecco-  
ne alcuni (fonte documento n° 4):

"deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo:

- obsolescenza: sia del cespite (ricorrenza dei cambiamenti tecnologici, nuove tecnologie prevedibili al momento della stima, ecc.) che del prodotto per cui è usato;
- rapporti con altri cespiti: se un cespite viene acquisito per migliorare un altro cespite originario ma non prolunga in modo apprezzabile la vita di quest'ultimo, il nuovo cespite deve essere ammortizzato sul residuo di vita utile del cespite originario.
  - Piani aziendali per la sostituzione di cespiti.
  - Fattori ambientali.
  - Condizioni di utilizzo, quali turni di sfruttamento, il livello tecnico del personale addetto, ecc...
  - Politiche di manutenzione: un'inadeguata manutenzione può ridurre la vita utile del cespite; un'eccellente manutenzione può prolungare la vita utile del cespite ma non indefinitamente.
  - Fattori economici o legali che impongono limiti all'uso del cespite".

E' anche necessario evidenziare che le aliquote fiscali sono state predisposte per settori di attività con molta ponderazione e, quindi, molto spesso esse sono rappresentative di una ragionevole stima della vita utile economica dei cespiti.

In questi casi esse vanno utilizzate, ma perché hanno un senso economico, non in quanto "aliquote fiscali".

## 8.3 Gli ammortamenti anticipati

Da un punto di vista economico gli ammortamenti anticipati non esistono. Esistono, come abbiamo visto, gli ammortamenti economici calcolati sulla base della stima della vita utile economica dei cespiti.

Se ne contabilizza di più, o di meno, è come se dicessi: "...Signori azionisti, il costo del lavoro per i vostri dipendenti quest'anno è stato di 15 miliardi di lire, ma siccome l'anno è andato bene ne abbiamo contabilizzati 17;(oppure: siccome l'anno è andato male e "non c'è capienza", ne abbiamo contabilizzati solamente 13)".

Ebbene, con gli ammortamenti anticipati succede proprio una cosa del genere. Infatti il fisco dice: se vuoi fa pure i cosiddetti "ammortamenti anticipati". Io te li accetto come costi quest'anno; vuol dire che pagherai più tasse in futuro<sup>1</sup>.

In conclusione, in tema di ammortamenti:

- non c'è nessun motivo tecnico per citare "l'utile dopo aver accantonato XX lire al fondo ammortamento". Gli ammortamenti sono un costo come tutti gli altri.
- è invece opportuno che in presenza di ammortamenti anticipati, se hanno natura esclusivamente fiscale:
- che l'accantonamento sia approvato dall'assemblea: dopotutto si tratta di utili, che vengono destinati ad una riserva atipica, denominata "fondo ammortamento";
- che la stampa economica evidenzi che l'utile è quello che rimane dopo averne accantonato una parte ai cosiddetti "fondi ammortamento anticipati".

#### 8.4 Ma quanto sono in realtà gli ammortamenti anticipati

Voglio profittare della pazienza di chi legge queste note per sottolineare un problema che, ho notato, a volte non viene ben evidenziato dagli stessi addetti ai lavori (amministratori, sindaci, società di revisione).

Si tratta della identificazione del costo e del fondo per gli ammortamenti anticipati.

E' un problema che spiegherò con un esempio banale. Supponete che un giorno il fisco dica che gli ammortamenti anticipati possono essere quattro volte quelli normali.

Ecco quello che succede in una società che ha acquistato un cespite che ha pagato 100 e che si ammortizza con l'aliquota del 20%. (dimentichiamo, trattandosi di un esempio, il problema della mezza aliquota da applicare nell'anno dell'investimento)

PROSPETTO 7				
<i>Ammortamenti anticipati: effetti differiti</i>				
Costo senza		Costo con anticipati		
Anno	anticipati	Normali	Anticipati	Totale
X	20	20	80	100
X+1	20	-	-	-
X+2	20	-	-	-
X+3	20	-	-	-
X+4	20	-	-	-
Totale	100	20	80	100

<sup>1</sup> Articolo 67 del DPR 22 dicembre 1986 N° 917

"La misura stessa (nota degli ammortamenti) può essere elevata fino a due volte e mezzo nel primo esercizio e nei due successivi, per ammortamento anticipato, a condizione che nel primo l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti. Le quote di ammortamento stanziare in bilanci dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposito fondo concorre a formare il reddito per l'ammortare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte.

Con l'impostazione del prospetto 7, nei conti economici degli esercizi da X+1 ad X+4 mancano i costi degli ammortamenti. Il che può mandare in crisi il povero analista finanziario.

In questi casi il consiglio di amministrazione dovrebbe rimediare, dicendo nella sua relazione "...guardate che nell'anno X abbiamo preso tutti gli ammortamenti anticipati che potevamo ed in questo modo abbiamo differito legalmente il pagamento delle tasse sugli utili per 80. Questo era l'unico modo per differire il pagamento delle tasse, e come ricorderete vi abbiamo chiesto espressamente di autorizzare la destinazione di 80 di utile al cosiddetto fondo ammortamento anticipato. Di conseguenza tenete presente, facendo le vostre analisi, che quest'anno (supponiamo di essere nell'anno X+2) dal conto economico mancano ammortamenti di competenza per circa 20...". Gli ammortamenti anticipati, alla fine dell'anno X+2, non sono 80, come risulta dalla contabilità, ma solamente 40. In questi casi è sempre opportuno rifare il calcolo completo degli ammortamenti su basi economiche.

### **8.5 I cespiti completamente ammortizzati**

I cespiti completamente ammortizzati, ma ancora utilizzati nel processo produttivo, sono un'altra cosa che non dovremmo mai vedere in uno stato patrimoniale. Se ci sono, vuol dire semplicemente che in passato sono stati contabilizzati, da un punto di vista economico, troppi ammortamenti.

In questi casi, di solito, non si fa niente. Però bisogna rendersi conto che, se gli ammortamenti sono significativi, la società in questi casi pubblicherà un conto economico con un margine industriale molto buono: bella forza, mancano gli ammortamenti di impianti che sono stati utilizzati ed hanno creato flussi di ricavi.

In questi casi la società dovrebbe:

- stimare la vita utile economica residua;
- ricalcolare il fondo all'inizio dell'anno. La differenza va contabilizzata tra le sopravvenienze attive (questo conto accoglie gli errori di stima degli anni precedenti);
- calcolare e contabilizzare il costo degli ammortamenti di competenza dell'anno.

Segue un esempio pratico. L'ipotesi di base è che siamo in una situazione in cui gli operatori possono preparare per se stessi e per il pubblico bilanci "reali", mentre tutti i problemi fiscali sono relegati, affrontati e risolti in sede di dichiarazione dei redditi.

Le altre ipotesi dell'esempio che segue sono queste:

- a) le immobilizzazioni tecniche riguardano solamente la produzione; quindi tutto il costo degli ammortamenti fa parte del costo del venduto ed ha effetto sul margine industriale.
- b) Al 31 Dicembre 19X avevamo cespiti completamente ammortizzati ma ancora utilizzati per 1000. Nell'anno 19X+1 il costo per i loro ammortamenti è stato zero. Ma seguendo una corretta impostazione contabile nel corso dell'anno X+1 si dovrebbero togliere 300 dal fondo ammortamento (sopravvenienze attive) ed inserire 150 tra gli ammortamenti dell'anno (si sono previsti ancora due anni di vita utile economica). Ecco, in assenza di interferenza fiscale, come risulterebbero i conti economici nelle due situazioni:

## PROSPETTO 8

*Effetto dell'ammortamento dei cespiti  
"completamente ammortizzati ma ancora utilizzati"*

	M ilioni			P ercentuale		
	19X	19X+1 <sup>2</sup>	19X+1 <sup>3</sup> corretto	19X	19X+1 <sup>2</sup>	19X+1 <sup>3</sup> corretto
Vendite	2.500	2.660	2.660	100	100	100
Costo della merce venduta:						
Consumi	1.300	1.360	1.360			
Costo del lavoro	500	550	550			
Ammortamenti	300	220	370			
Altre spese di produzione	100	120	120			
	<u>2.200</u>	<u>2.250</u>	<u>2.400</u>	<u>88</u>	<u>84,6</u>	<u>90</u>
Margine industriale	300	410	260	12	15,4	10
Spese operative	150	180	180	6	6,8	6,8
Margine operativo	150	230	80	6	8,6	3,2
Altri costi e ricavi	(50)	(80)	220	(2)	(3)	8,2
Utile prima delle tasse	100	150	300	4	5,6	11,4
Imposte sul reddito	47	70	141	1,9	2,6	5,3
<b>Utile netto</b>	<b>53</b>	<b>80</b>	<b>159</b>	<b>2,1</b>	<b>3</b>	<b>36,1</b>

(2) esercizio X+1 senza modificare il fondo ammortamento iniziale  
(3) esercizio X+1 con corretta impostazione contabile

Dall'analisi degli anni 19X e 19X+1<sup>2</sup> sembra che l'azienda vada meglio. Il margine industriale migliora di ben 3,4 punti percentuali, e il MOL balza dal 6% all'8,6%, anche se le spese operative sono aumentate.

E invece questa analisi è sbagliata.

La società guadagna di più perché ha fatto in passato più ammortamenti del dovuto. L'analisi corretta si ottiene confrontando gli anni 19X e 19X+1<sup>3</sup> corretto dove si vede che il margine industriale perde due punti (da 12 a 10% del fatturato), il MOL diminuisce dal 6 al 3,2%, mentre l'utile prima delle tasse migliora solo per il ricalcolo del fondo ammortamento, il cui effetto però, con questa impostazione, viene evidenziato sulla linea degli "altri costi e ricavi". Nel secondo conto economico troviamo tutti gli ammortamenti di competenza (220 più i 150 di competenza dell'esercizio generati dalla correzione del fondo di ammortamento iniziale, che è stato esposto tra le sopravvenienze attive per 300).

---

---

# BILANCI 2

Come leggere anche quello che non c'è scritto

## 9. GLI AUMENTI GRATUITI DI CAPITALE

A volte capita di leggere "che bello! la società XX fa un regalo ai propri azionisti: fa un aumento gratuito di capitale".

Tecnicamente, in questi casi, non viene fatto proprio nessun regalo.

Però il mito del regalo da aumento gratuito del capitale sociale fatto utilizzando le riserve, rimane, ed il mercato risponde spesso con un'azione irrazionale al rialzo: meglio così, naturalmente salvo però gli effetti della strumentalizzazione di questo fenomeno irrazionale per effettuare degli "aumenti misti".

IN COLLABORAZIONE CON




La spiegazione di questo fenomeno è molto semplice. Vediamo questo prospetto:

<b>PROSPETTO 9</b>			
<i>Aumento gratuito di capitale</i>			
<i>Patrimonio della società XX prima e dopo l'aumento gratuito</i>			
Descrizione	Saldi		
	Prima dell'aumento	Aumento gratuito	Dopo l'aumento
<b>ATTIVITA'</b>			
<b>ATTIVO A BREVE:</b>			
Cassa e banche	1.700	-	1.700
Clienti	300	-	300
Magazzino	300	-	300
<b>Totale a breve</b>	<b>2.300</b>	<b>-</b>	<b>2.300</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>			
<b>NETTE</b>	<b>1.240</b>	<b>-</b>	<b>1.240</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>3.540</b>	<b>-</b>	<b>3.540</b>
<b>PASSIVITA'</b>			
<b>PASSIVO A BREVE:</b>			
Fornitori	1.700	-	1.700
Altre passività	640	-	640
<b>Totale a breve</b>	<b>2.340</b>	<b>-</b>	<b>2.340</b>
T.F.R.	300	-	300
<b>Totale passivo</b>	<b>2.640</b>	<b>-</b>	<b>2.640</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
Capitale sociale	400	400	800
Riserve	450	(400)	50
Risultato del periodo	50	-	50
	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>900</b>
<b>Regalo: "una nuova azione gratuita ogni azione vecchia"</b>			
Numero di azioni che costituiscono il capitale sociale	100	-	200
Valore nominale di una azione	4	-	4
Valore di libro di una azione	9	-	4,5


Facciamo velocemente i conti in tasca al signor Rossi, che aveva 20 azioni vecchie.

PROSPETTO 10		
<i>I conti in tasca al sig. Rossi</i>		
	Prima	Dopo
Quante azioni ha il sig. Rossi	20	40
Quanto vale contabilmente il suo investimento	180	180
Se il valore dell'azienda viene determinato in 2.000, incluso l'avviamento e la rivalutazione dei terreni, quanto prende Rossi in caso di vendita ?	400	400
Se in totale vengono distribuiti dividendi per 80, quanto prende Rossi ?	16 (0,8 per azione)	16 (0,4 per azione)

Graficamente le variazioni del patrimonio possono essere rappresentate così:



e la ripartizione delle azioni tra i soci:



Ogni tanto agli esami per l'ammissione all'A.I.A.F. (Associazione Italiana Analisti Finanziari), il perfido Pedriali, responsabile della commissione per l'ammissione, chiede "...la società XX annuncia un aumento di capitale gratuito. Lei, che ha investito molti soldi in questa società, come reagisce?"

Le risposte sono spesso diverse tra loro, ma posso testimoniare che quasi tutte dimostrano (in questi ultimi tempi) che i candidati conoscono sia la ragioneria che l'irrazionalità del mercato.

## **10. I FONDI RISCHI**

Sul fenomeno dei "fondi rischi" non vale la pena perdere tanto tempo.

E' una "frase fatta" che a volte viene utilizzata per evidenziare un minor utile civilistico,. In realtà si tratta di utili belli e buoni, che vengono regolarmente ripresi dalla stessa società in sede di dichiarazione dei redditi. A volte invece è veramente necessario inserire nel passivo dello stato patrimoniale dei fondi oggettivamente necessari per fronteggiare passività future il cui ammontare alla data di bilancio è ragionevolmente prevedibile. Ma in questi casi non avremo "fondi rischi" generici; la descrizione dovrà essere più precisa, ed il fenomeno sarà commentato con dettagli e cognizione di causa nella relazione degli amministratori.

## **11. LE PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO**

In un capitolo successivo (il N. 15) discuteremo con una certa profondità della valutazione delle partecipazioni, perché questa è sicuramente la voce più complessa di uno stato patrimoniale.

Ma nell'elenco delle "frasi fatte" non può mancare la classica "...le partecipazioni sono valutate al costo...". Questa frase, se riferita a partecipazioni di controllo o sulle quali si può esercitare un'influenza significativa, non dovrebbe essere utilizzata. Nel senso che la valutazione in questi casi non dovrebbe essere fatta sulla base del costo storico. E' un po' come quella signora (sugli ottanta) che dice all'amica, prendendo il thé: "...mio marito ha vent'anni". E invece suo marito *ha avuto* vent'anni. Adesso quell'uomo di vent'anni non c'è più: c'è un'altro uomo. Così come non c'è più quella partecipazione che tanti anni fa avevamo pagato 20 milioni. C'è tutta un'altra realtà, della quale la valutazione con riferimento al costo storico, probabilmente, non rende conto.

## 12. I GIROCONTO

Ho qualche difficoltà a parlare dei giroconto, perché confesso di non aver capito bene cosa sono. Ho una convinzione, ma forse sbagliato. La convinzione è che i giroconto non esistono. Essi (credo) rappresentano semplicemente un mezzo tecnico per correggere un errore.

Mi spiego meglio con qualche esempio:

- Se voglio sentire "The Bird" di Charlie Parker, ma per errore inserisco "al chiaro di luna" di Beethoven, io dico che mi sono sbagliato. Schiaccio un bottone e cambio CD.

Nel linguaggio dei contabili si dice "ho girocontato Beethoven con Charlie Parker".

- Se sposo la Claretta, ma dopo un po' decido che la Sonia è meglio (convinzioni religiose e figli a parte) dico che mi sono sbagliato; divorzio e cambio moglie.

Nel linguaggio dei contabili si dice "ho girocontato la Claretta con la Sonia". E se io fossi un contabile serio non presenterei la Claretta come la mia ex-moglie, ma come la "mia moglie di giro".

Tutto chiaro dunque: i giroconto, come ho detto prima, non esistono, ma dovrebbero essere semplicemente delle correzioni di errori.

Ho usato il condizionale perché pochi mesi fa ho visto in un conto economico riclassificato (di un bilancio certificato) un conto di spesa denominato "giroconto".

Il conto economico era più o meno come questo:

<b>PROSPETTO 11</b>		
<i>Il mistero dei giroconto</i>		
	<i>ANNO 19X</i>	<i>ANNO 9X+1</i>
Vendite	100	90
Costo del venduto:		
inventario iniziale	45	34
acquisti	70	60
costi di produzione	30	25
meno inventario finale	(63)	(45)
	82	74
margine industriale	18	16
Spese operative	8	5
margine operativo	10	11
Altri costi e ricavi		
oneri finanziari	(5)	(4)
giriconto	2	-
	(3)	(4)
Utile prima delle tasse	7	7
Imposte di competenza	(3)	(3)
Utile netto	4	4

Da quando ho letto quel conto economico sono ulteriormente diminuite le già scarse certezze che avevo nel campo della informativa societaria.

E con una onesta confessione di ignoranza passo ad altro argomento

### 13. I FONDI RINNOVAMENTI FUTURI ESPOSTI TRA LE PASSIVITA'

Questa, ed altre frasi simili, sono legate all'idea che gli investimenti si fanno con i fondi.

E invece gli investimenti si fanno con i soldi: quelli nostri o quelli che riusciamo a farci prestare. Se qualcuno pensa il contrario, dovrebbe provare a pagare i suoi fornitori con dei fondi invece che con degli assegni...

Le voci "fondo rinnovamento impianti" e simili non hanno dunque alcun significato tecnico.

Se una simile voce è esposta nel passivo, vuol dire semplicemente che quello stato patrimoniale è sbagliato, perché espone tra le passività degli elementi del patrimonio netto. Alla base di questo errore c'è, come abbiamo visto, lo schema di stato patrimoniale imposto dall'art. 2424 del c.c., che non richiede la chiara identificazione del totale del patrimonio netto.

### 14. "IL BILANCIO E' CERTIFICATO"

L'istituto del controllo indipendente dei bilanci, se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo.

Ma, come abbiamo visto nel primo paragrafo, se chi deve effettuare i controlli:

- si limita a dire che la legge è stata rispettata, in presenza di una legge, come la nostra, tecnicamente molto debole e soggetta ad arbitrii interpretativi;
- oppure, peggio, si limita ad attestare che i numeri dei prospetti contabili corrispondano alle risultanze delle scritture contabili;

si ritorna al punto di partenza: *il bilancio lo hai fatto tu, mi dici solo le cose che tu mi vuoi dire e via dicendo (v. paragrafo 1.1)*

Ecco perché la frase "il bilancio è certificato" di per sé non ha alcun significato. E' necessario vedere cosa "c'è sotto", e anche *su cosa è stato espresso il giudizio dei revisori*.

Vediamo, tra i tanti, un caso emblematico.

#### 14.1 "Hanno veramente seguito i loro principi contabili"

All'assemblea degli azionisti convocata per approvare il bilancio al 30 Giugno 1986 della Pirelli S.p.A. era stato consegnato, come parte integrante del fascicolo sul bilancio civilistico, anche il bilancio aggregato del gruppo al 31 Dicembre 1985, confrontato con l'anno precedente.

Nella relazione di consiglio, in un paragrafo intitolato "bilanci aggregati del gruppo operativo", si precisava che il bilancio aggregato "era certificato, come risulta dal relativo attestato".

Per molti lettori questa dichiarazione era ed è sufficiente.

Ma leggiamo con attenzione la relazione dei revisori. Questa è la riproduzione integrale del testo, esposto a pagina 109 del fascicolo di bilancio:

PROSPETTO 12
<i>I M.A.P.</i>
<p>"Abbiamo verificato i bilanci aggregati degli esercizi chiusi al 31 Dicembre 1985 e 1984 del Gruppo Pirelli redatti in conformità ai Management Accounting Principles (M.A.P.) del gruppo Pirelli.</p> <p>I bilanci di alcune società del Gruppo di maggior importanza, operanti al di fuori dell'Italia e della Svizzera, sono stati sottoposti ad esame da altre società di revisione, che ci hanno fatto pervenire i relativi rapporti.</p> <p>A nostro giudizio, i bilanci aggregati, composti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conti dei profitti e delle perdite aggregati degli esercizi 1985 e 1984</li> <li>- stati patrimoniali aggregati al 31 Dicembre 1985 e 1984</li> <li>- rendiconti aggregati delle fonti e degli impieghi finanziari degli esercizi 1985 e 1984</li> </ul> <p>- note esplicative (pag. 97 - 105)</p> <p>sono stati redatti in conformità ai Management Accounting Principles (M.A.P.) del Gruppo Pirelli indicati a pag. 90 e a pag. 93."</p>

In questo caso l'oggetto del controllo dei revisori è stata la effettiva applicazione di un determinato corpo di principi contabili. Dunque è interessante definire quale dovrebbe essere l'oggetto del controllo dei revisori: il rispetto delle norme di legge, oppure l'applicazione di certi principi contabili, oppure altro. Si veda il successivo paragrafo 14.2 "Obiettivi della revisione".

Ricordo che alcuni studenti dell'Università di Parma, durante una discussione sui vari modi di scrivere le relazioni di revisione avevano proposto la seguente rilettura del documento esposto nel prospetto 12 (i M.A.P.)

PROSPETTO 13
<i>I M.A.P. e i B.A.P.</i>
<p>Abbiamo "verificato"<sup>1</sup> i bilanci aggregati degli esercizi chiusi al 31 Dicembre 1985 e 1984 del Gruppo Pirelli redatti in conformità ai loro principi<sup>2</sup>.</p> <p>(omesso)</p> <p>A nostro giudizio i bilanci aggregati, che sono composti dai seguenti documenti:</p> <p>(elenco omesso)</p> <p><i>Sono proprio stati preparati utilizzando i loro principi: bravi.</i></p>

Bisogna anche dire che l'anno successivo le "proteste" degli studenti di Parma non avevano più motivo di essere.

<sup>1</sup> La frase "abbiamo verificato", senza nessun riferimento a specifici principi di revisione, chiariva solo parzialmente l'entità del lavoro che era sicuramente stato svolto per esprimere un giudizio professionale.

L'anno successivo infatti i revisori hanno modificato questa frase, aggiungendovi la precisazione "in base a principi di revisione di generale accettazione" (v. dopo)

<sup>2</sup> Ricordo che avevo contestato questa affermazione, spiegando che i M.A.P. erano principi interessanti, validi tecnicamente e sofisticati. Ma dalla discussione collettiva era risultato:

- che il documento contabile non era poi così chiaro: infatti un noto settimanale aveva pubblicato una analisi del bilancio aggregato scambiando i dollari con le lire (i M.A.P., a quei tempi, mostravano l'aggregato della Pirelli in dollari).
- Soprattutto era risultato che il revisore non diceva quello che lui pensava di quel bilancio (era attendibile?). La relazione diceva che in effetti "il bilancio era proprio stato predisposto secondo i M.A.P.": ma non veniva chiarito se, a giudizio dei revisori, dalla applicazione dei M.A.P. risultava una presentazione attendibile della situazione del Gruppo. L'anno successivo la relazione dei revisori era molto più chiara ed esplicita anche su questo argomento
- La mattina si era conclusa con la proposta degli studenti di costituire i B.A.P. (Brisighella's Accounting Principles).

La relazione dell'anno successivo, infatti:

- faceva riferimento a "principi di revisione di generale accettazione" (questa è sicuramente un'utile precisazione, già meglio del generico "abbiamo verificato", anche se tutte le revisioni effettuate per soddisfare un obbligo legale, ed anche alcune revisioni volontarie (quella dell'aggregato Pirelli era una revisione volontaria) identificano il corpo di principi di revisione a cui si fa riferimento.
- soprattutto, nella relazione sul 1986 i revisori *dicono quello che pensano del bilancio*: "... a nostro giudizio il bilancio aggregato (omesso) *presenta in modo attendibile la situazione patrimoniale (omesso)*". Ecco il testo integrale della relazione sul bilancio aggregato 1986:

<b>PROSPETTO 14</b>
<i>L'evoluzione dei M.A.P.</i>
<p>Abbiamo verificato, <i>in base a principi di revisione di generale accettazione</i>, il bilancio aggregato delle società del Gruppo Pirelli, riportato da pag. 94 a pag. 108.</p> <p>I bilanci di alcune società del Gruppo di maggiore importanza, operanti al di fuori dell'Italia e della Svizzera, sono stati sottoposti ad esame da altre società di revisione, che ci hanno fatto pervenire i relativi rapporti.</p> <p>A nostro giudizio il bilancio aggregato, redatto in conformità ai principi della contabilità per l'inflazione esposti da pag. 88 a pag. 93, <i>presenta in modo attendibile</i> la situazione patrimoniale delle società del Gruppo Pirelli al 31 Dicembre 1986, il risultato economico e le fonti e gli impieghi finanziari dell'esercizio chiuso a tale data.</p>

#### **14.2 Obiettivi della revisione**

La morale del caso illustrato nel paragrafo precedente è questa: *le relazioni dei revisori sono documenti spesso articolati e ricchi di interessanti informazioni. Esse vanno sempre lette con molta attenzione.*

Ma vediamo adesso qual'è (o quale dovrebbe essere) l'obiettivo del lavoro dei revisori indipendenti.

Prima è utile spendere due parole su una associazione internazionale che si chiama I.F.A.C. (International Federation Accountants).

- 1) L'obiettivo dell'I.F.A.C. è quello "di sviluppare e migliorare la professione contabile mondiale in base a "principi armonizzati"
- 2) Dell'I.F.A.C. fanno parte tre organizzazioni:
  - C.A.P.A. (Confederation of Asian Pacific Accountants)
  - I.A.A. (Interamerican Accounting Association)
  - F.E.E. (Fédération des Experts Comptables Européens).

I dottori commercialisti italiani fanno parte della F.E.E. assieme ad altre 31 organizzazioni suddivise in 21 nazioni. Lo statuto dell'I.F.A.C. prevede che "qualora le leggi locali differiscano dal-

le direttive internazionali o contrastino con esse, gli organismi membri (quindi i dottori commercialisti) *devono adoperarsi, ovunque e nella misura fattibile*, al fine di attuare la direttiva emanata".

L'I.F.A.C. ha pubblicato un corpo di direttive internazionali di revisione.

Vediamo cosa dicono alcune di esse quando si tratta di definire gli obiettivi della revisione contabile indipendente.

Nella direttiva internazionale di revisione N° 1, intitolata "obiettivo ed ambito della revisione del bilancio di esercizio" (gennaio 1980) si può leggere che l'obiettivo del lavoro del revisore è quello di *accertare che nel bilancio siano esposte tutte le informazioni significative*.<sup>3</sup>

Questo principio è ribadito con maggiore chiarezza nella direttiva internazionale di revisione N° 3, intitolata "Principi fondamentali che regolano la revisione" (Settembre 1980), dove è scritto che il revisore deve controllare 4 cose:

1. che il bilancio è predisposto facendo riferimento a principi contabili di revisione di generale accettazione.

Qui potrei aprire una lunga parentesi per discutere di principi contabili.

Ma questo è un *falso problema*, ammesso che si lavori con l'obiettivo di informare privilegiando la sostanza delle cose rispetto alla forma. Ma questo falso problema diventa tanto più importante quanto meno chiari sono i veri obiettivi del controllo indipendente sull'informativa societaria a tutela degli interessi dei terzi;

2. che il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle vigenti prescrizioni legali;
3. che dalla lettura del bilancio risulta un'informativa globale *sull'azienda che è coerente con quello che il revisore sa sulla situazione dell'azienda*;
4. che è stata data adeguata *enfasi a tutte le informazioni significative* necessarie per presentare in modo completo la situazione dell'azienda.

Come vedete, uno solo di questi obiettivi fa riferimento alla legge.

Sempre su questo argomento, nella direttiva nazionale di revisione n° 13 intitolata "La relazione del revisore sui bilanci di esercizio" (Ottobre 1983) viene precisato che "Il fatto che sia soddisfatta la legge non implica in alcun modo la riduzione dell'obbligo da parte del revisore di essere soddisfatto dal rilevare che l'interpretazione che emerge dalla lettura del bilancio è coerente con la sua conoscenza delle attività svolte dall'azienda". Lo stesso documento conferma che il punto di riferimento del revisore è l'economia dell'azienda, e non (solamente) la "conformità alla legislazione": *quando i due concetti non coincidono, prevale il primo*.

E ancora, nello stesso documento si può leggere: "qualche volta può succedere che venga do-

<sup>3</sup> Il testo originale inglese e la traduzione italiana, curata dal dott. Giuseppe Messina del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, delle direttive I.F.A.C. dal n° 1 al n° 24, sono "Direttive Internazionali di revisione dell'I.F.A.C." del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (IPSOA Informatica)

mandato al revisore contabile indipendente di esprimere il suo giudizio personale sulla conformità del bilancio con la legislazione vigente.<sup>4</sup>

In alcuni casi tale conformità costituisce un' informativa societaria che permette al revisore di esprimere il suo giudizio professionale sull'attendibilità del bilancio.

Tuttavia quando l'applicazione di principi contabili richiesti o *comunque ammessi* dalla vigente legislazione non genera una valida e completa informativa societaria<sup>5</sup>, il revisore non dovrebbe esprimere il suo giudizio professionale sull'attendibilità del bilancio. Dovrà semplicemente limitarsi ad attestare che esso è stato predisposto in conformità alla legge".

Ma questo principio viene spesso disatteso: ed è questa prassi che sta seppellendo la nostra professione, in Italia e all'estero, sotto una valanga di critiche, e che le sta facendo perdere i suoi connotati originali.

### 14.3 Sul significato di *certificazione*

E' opportuno un ultimo commento sulla parola "certificazione".

Io penso che per sua natura l'attendibilità di un bilancio non sia "certificabile": un bilancio non è una cassa di pesce, di cui si può "certificare la provenienza", o un pugilatore di cui, prima dell'incontro, si può "certificare il peso".

Secondo le direttive I.F.A.C. e nella prevalente prassi internazionale, il revisore esprime un giudizio sull'attendibilità del bilancio.

Tale giudizio può essere articolato ed eventualmente includere eccezioni e riserve.

Di norma, nella prassi internazionale, non si parla di certificazione. Questo termine oggi ha senso esclusivamente in presenza di revisioni svolte per obblighi legali. Tale termine infatti è stato introdotto dall'articolo 4 del D.P.R. 136 e ad esso, noi revisori, dobbiamo attenerci esclusivamente quando svolgiamo revisioni imposte dalla legge. E naturalmente dovremmo anche adoperarci, da un lato per modificare la legge, e dall'altro per far crescere una prassi diversa, rispettosa delle regole dell'economia d'azienda e coerente con le direttive I.F.A.C.

Quanto sopra dà luogo a situazioni imbarazzanti. Ricordo che ad un convegno a Modena il direttore amministrativo di una società che aveva fatto "certificare" il bilancio per alcune sue operazioni all'estero, aveva ricordato che il testo della "certificazione" italiana, tradotto in inglese, era stato criticato dai corrispondenti della azienda all'estero. Col risultato che la società di revisione aveva poi dovuto riscrivere un nuovo testo, aderente alla prassi internazionale.

Poiché si trattava di una revisione volontaria (non imposta per legge e quindi non soggetta al D.P.R. 136) non c'era nessun obbligo di scrivere una relazione tecnicamente non valida, abbinando due concetti che per loro natura non sono abbinabili, come "bilancio" e "certificazione", per poi riscriverne una più logica per l'estero.

Per questo ritengo che le società che sottopongono volontariamente i loro bilanci all'esame di

<sup>4</sup> Questo, secondo molti, è l'obiettivo della revisione legale, effettuata ai sensi del DPR 31 Marzo 1975 N. 136. Personalmente ritengo che questa interpretazione sia da condividere solamente in presenza di una interpretazione estensiva del principio di "chiarezza e precisione" del codice civile.

<sup>5</sup> Il che accade quasi sempre, per esempio, quando gli unici prospetti contabili sono quelli previsti dagli articoli 2424 e 2425 bis del codice civile.

revisori indipendenti dovrebbero chiedere che su di essi vengano scritte relazioni redatte in modo coerente sia con le direttive internazionali I.F.A.C., sia con la migliore prassi professionale italiana ed internazionale.

#### **14.4 Il giorno che hanno distribuito le facce**

Nel campo della revisione ci sono alcuni nomi mitici.

Sull'argomento vale la pena spendere qualche parola.

*Per quanto a mia conoscenza, in Italia attualmente non opera nessuna società multinazionale di revisione.*

*Operano invece società italiane, possedute (per quanto ne so) da professionisti italiani, che sono integrate in associazioni internazionali.*

*I soci di alcune di queste società hanno scelto, chiesto ed ottenuto di operare utilizzando lo stesso nome dell'associazione internazionale alla quale è stata ammessa la loro società.*

Tale ingresso non è per niente automatico: spesso viene ottenuto solo dopo aver superato severi controlli qualità, che vengono poi ripetuti periodicamente.

Ecco perché quando si parla di nomi delle società di revisione mi viene da pensare ad un romanzo giallo che ho letto tanti anni fa (Mikey Spillane: *la ragazza con la pistola*), nel quale un signore era descritto come segue: "...quello era uno che il giorno che hanno distribuito le facce era arrivato tardi...".

Ma la mia convinzione che l'attività di revisione dovrebbe essere svolta solamente con i nomi (reali) dei professionisti che la svolgono, senza lasciare spazio a nomi di fantasia, non è dovuta al desiderio di aiutare commercialmente i dottori commercialisti e i ragionieri che sono arrivati tardi il giorno che sono stati distribuiti i nomi. La mia convinzione è basata sulle seguenti considerazioni:

1. mi pare che questa scelta contenga un'idea di "difesa dei consumatori", ovvero di difesa del fascino dei nomi. Infatti, essendo la revisione un servizio professionale, è probabilmente giusto che nella ragione sociale figurino esclusivamente il nome di una o più persone abilitate e che svolgono effettivamente tale servizio imposto dalla legge.
2. Esiste poi un aspetto che al lettore distratto potrebbe allertare sospetti sciovinisti, ma che, a mio parere, mira invece a tutelare precisi valori di etica professionale.

Con questa idea, infatti, si vuole impedire che a motivo del ritardo con cui la prassi e la legge italiana hanno "scoperto" l'Istituto della Revisione indipendente dei bilanci, i commercialisti abilitati alla certificazione vengano penalizzati, nella possibilità pratica di operare, rispetto ad altri professionisti che hanno invece preferito porsi sotto l'egida del prestigioso "marchio" di qualche affermata associazione internazionale.

A parità di abilità e qualificazione professionale, non c'è motivo che, in un servizio imposto per legge e di riconosciuta rilevanza sociale, come la certificazione, si dia spazio a logiche di concorrenza extraprofessionali.

3. D'altra parte non mi pare sorgano svantaggi per coloro che fanno parte od intendono entrare a far parte di una associazione internazionale.  
Infatti essi possono comunque continuare a farlo. Anzi, probabilmente in questo modo essi possono acquisire un maggiore peso "politico" all'interno dell'associazione, essendo di fatto più indipendenti: infatti a livello locale sarebbero conosciuti ed apprezzati per le loro capacità e non (a torto) prevalentemente o esclusivamente perché fanno parte di questa o quella associazione internazionale.
4. Questa scelta, inoltre, porterebbe al non trascurabile risultato che le firme di professionisti italiani capaci e competenti potranno essere conosciute ed apprezzate anche all'estero: il che succede attualmente per i colleghi olandesi del Nivra, o per i Wirtschaftsprüfer tedeschi, e per numerosi altri, ma non per gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Non ha infatti alcun fondamento tecnico o professionale il luogo comune secondo cui a San Francisco oppure in Nigeria non si può ragionare su un bilancio di una società se tale bilancio è revisionato "solamente" da un professionista locale (Italiano, Spagnolo o altro) che opera con dei collaboratori, in una società che porta il suo nome.  
Mentre la relazione di revisione è accettata per buona se è firmata dal gemello di quel professionista, che ha svolto un identico lavoro con l'aiuto dei gemelli dei collaboratori del primo revisore, ma questa volta operando in una società Italiana che porta lo stesso nome di una associazione internazionale.
5. Una siffatta impostazione produrrebbe inoltre il meritorio effetto di debellare un singolare atteggiamento che potrei definire "consumistico" nei confronti della revisione, in base al quale la "firma" di prestigio in calce al bilancio viene letta come una sorta di "status symbol" dell'impresa, cui bisogna tributare la dovuta importanza ed i sovraccosti conseguenti, così come si conviene agli altri oneri di pubbliche relazioni e di immagine aziendale.  
Il risultato di questa concezione della revisione è certamente mortificante per la reale filosofia dell'istituto del controllo legale dei bilanci.

# ALCUNE CONSIDERAZIONI TECNICHE

## 15. LA VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

La voce "partecipazioni" è senza dubbio quella che oggi, nel nostro Paese, può essere valutata nei modi più diversi, ed a volte fantasiosi.

Basti pensare che il codice civile (art. 2425) prevede che le partecipazioni devono essere valutate con il "criterio del prudente apprezzamento degli amministratori" (?). Inoltre, sempre il codice civile, prevede che "in casi eccezionali (quali?) si può derogare a quanto sopra". *Ma la deroga al prudente apprezzamento è l'imprudente apprezzamento.*

Quindi, siamo sinceri, il codice civile oggi ci lascia fare tutto quello che vogliamo.

Quello della valutazione delle partecipazioni mi pare sia un argomento da affrontare con molta serietà, anche perché è propedeutico, quando si tratta di partecipazioni di controllo, a tutta la problematica dei bilanci consolidati. Infatti il bilancio consolidato deve essere preparato da quelle società che hanno nell'attivo dello stato patrimoniale delle partecipazioni di controllo.

### 15.1 Definizioni

Qui di seguito discuteremo dei criteri di valutazione delle partecipazioni solamente in due fattispecie:

#### A. partecipazioni di controllo.

Di norma si tratta di società possedute almeno al 51%, anche se è possibile controllare delle società anche con meno del 50% (e viceversa): ma si tratta di casi eccezionali, che qui non tratteremo. Lo IASC<sup>1</sup>, a cui faremo spesso riferimento nel seguito di questi commenti, identifica queste partecipazioni come "subsidiaries" (v. il principio contabile dello IASC N. 27).

#### B. partecipazioni sulle quali è possibile esercitare una influenza significativa.

Di norma si tratta di società possedute con quote che variano dal 20% al 50%.

Lo IASC identifica queste partecipazioni come "associated" (v. il principio contabile dello IASC n° 28)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Lo IASC (International Accounting Standard Committee) è stato costituito nel 1973 dai professionisti di 10 nazioni. L'Europa era rappresentata da Francia, Germania, Inghilterra e Irlanda, mentre l'Italia, tramite il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, è entrata nello IASC il 1° gennaio 1980.

Oggi fanno parte dello IASC 70 organizzazioni professionali.

Gli obiettivi dello IASC consistono nel "formulare e pubblicare, nel pubblico interesse, principi da osservarsi nella predisposizione di bilanci e di promuovere la loro accettazione ed applicazione a livello mondiale".

<sup>2</sup> Ad oggi i principi contabili pubblicati dallo IASC sono 28.

Questi documenti si possono ottenere:

direttamente dallo IASC, che è molto impegnato oltre che nella stesura, anche nella loro diffusione.

L'indirizzo dello IASC è 41 Kingsway  
London WC2B6YU  
Inghilterra  
Telefono 0044 - 1 - 2408781  
Fax 0044 - 1 - 3790048

Fino al N. 21 sono stati pubblicati nei 2 volumi del dott. Giancarlo Tomasin "I principi contabili internazionali" Ed. IREO.

Inoltre essi sono spesso commentati nel mensile del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti "Il giornale dei dottori commercialisti" ed in quello dei Ragionieri "Summa".

## **15.2 I quattro criteri di valutazione possibili**

Le partecipazioni che abbiamo identificato nel paragrafo precedente possono essere valutate con quattro metodi diversi.

- A. Il criterio del prudente apprezzamento degli amministratori
- B. Il criterio del costo storico
- C. Il criterio della percentuale del patrimonio netto
- D. Il criterio del patrimonio netto.

Vediamoli in breve.

### **15.2.1 Prudente apprezzamento degli amministratori**

Si tratta, evidentemente, di un criterio soggettivo, basato su logiche diverse dalla "logica dei numeri".

La IV direttiva CEE, che pure prevede tantissime opzioni, non prevede questo criterio

### **15.2.2 Costo storico**

Il criterio del costo storico mette l'accento solamente sul costo (soldi pagati, per intenderci) di una partecipazione.

Questo vuol dire che la società che ha pagato 1.000 per comperare il 100% del pacchetto azionario di un'altra società, la valuterà 1.000, indipendentemente dall'ammontare del patrimonio netto contabile che la società aveva al momento dell'acquisto, che potrebbe essere di 50, di 3.000, o altro.

Dei due parametri che è necessario considerare, con questo criterio se ne considera solamente uno: i soldi che sono stati spesi per comperare la partecipazione. Ma non si considera il dato, altrettanto importante, del suo valore contabile.

### **15.2.3. La percentuale del patrimonio netto**

Il criterio della percentuale del patrimonio netto mette l'accento sulla quota del patrimonio netto contabile della società partecipata.

Questo vuol dire che la società che possiede il 100% di un'altra società il cui patrimonio netto è di 1.000, la valuterà 1.000, indipendentemente dal prezzo pagato, che potrebbe essere di 100, di 2.000 od altro.

Dei due parametri che è necessario considerare, con questo criterio se ne considera solamente uno: la percentuale del patrimonio netto contabile della società partecipata. Ma non si considera il parametro del costo sostenuto per acquisirla.

### **15.2.4 Il criterio del patrimonio netto**

Innanzitutto desidero sottolineare che con "criterio del patrimonio netto" si intende una cosa molto diversa da quello della "percentuale del patrimonio netto" che abbiamo visto nel paragrafo precedente.

Questo criterio considera tutti e i due parametri: quello del costo che è stato sostenuto, e quello della percentuale del patrimonio contabile.

Così, per esempio, se pago 1.000 per comperare il 100% di una società che ha un patrimonio netto contabile di 100, io posso valutarla 1.000, ma devo spiegare a chi legge il bilancio perché ho pagato 900 in più del patrimonio netto contabile. Inoltre questa differenza devo continuamente valutarla, perché il suo valore residuo varia di anno in anno.

Nella prassi succede quasi sempre che il prezzo pagato per acquistare una azienda sia superiore al suo patrimonio netto contabile, ed i motivi sono tanti:

- maggior valore, rispetto ai dati del bilancio (che è basato sulla contabilità a costi storici) dei terreni, dei fabbricati e delle altre immobilizzazioni tecniche
- avviamento
- riserva Lifo
- ecc.

Quindi, nell'esempio che abbiamo appena visto, la partecipazione potrà essere valutata 1.000, ma nella relazione si dirà:

"Signori azionisti, nel corso dell'esercizio abbiamo acquistato per 1.000 il 100% del pacchetto azionario della società XX. A fronte di questo 1.000, al momento dell'acquisto, il patrimonio netto contabile di XX era 100. La differenza di 900 è dovuta:

- 300 alla riserva Lifo, che ovviamente abbiamo dovuto pagare, al netto degli effetti fiscali differiti (aliquota piena del 47%)
  - 500 alla differenza tra i costi storici ammortizzati delle immobilizzazioni tecniche inclusi nel bilancio della nostra partecipata, ed i loro valori a nuovo, al netto della vetustà. Sulla differenza, che rappresenta la rivalutazione applicabile nella circostanza, sono stati calcolati gli effetti fiscali differiti, attualizzati con aliquota del 20%
  - 100 all'avviamento che abbiamo riconosciuto ai venditori
- 900

Ora ritengo che sia veramente molto importante capire questi 2 concetti:

- 1 Predisponendo il bilancio consolidato tutte queste informazioni si dicono molto chiaramente, usando i numeri invece delle le parole.

Infatti, come vedremo nel paragrafo successivo, quando si prepara lo stato patrimoniale consolidato, dall'attivo della società controllante si toglie il valore della partecipazione, che come abbiamo detto in questo esempio è di 1.000.

Al suo posto entrano le attività e le passività della società partecipata, il cui valore contabile netto è 100<sup>3</sup>. C'è una "differenza" di 900.

Ma le "differenze" in contabilità non esistono<sup>4</sup>. Infatti, come abbiamo visto, questi 900 hanno

<sup>3</sup> Per semplificare l'esempio, supponiamo di predisporre lo stato patrimoniale consolidato un minuto dopo l'acquisto della partecipazione.

<sup>4</sup> Anni fa, assieme a Franco Biscaretti di Ruffia, ho scritto un libro sui bilanci consolidati, pubblicato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa Valori di Milano.

Ecco quello che scrivevamo in quella occasione, commentando la voce "differenze di consolidamento espone tra le attività di una nota società d'assicurazioni quotata in borsa":

"Riteniamo che i bilanci societari, in particolar modo di società che fanno appello al pubblico risparmio, debbano essere comprensibili, trasparenti e di facile interpretazione per il comune lettore, in modo da non dare luogo a dubbi interpretativi.

Quando abbiamo visto la voce "differenze di consolidamento" espone tra le attività e sommata ai soldi in banca, ai crediti verso clienti, ecc., abbiamo pensato a quello che potrebbe succedere se gli amministratori di una società chiedessero un prestito ad una banca ed invece di terreni, fabbricati, crediti, titoli di stato od altro provassero ad offrire in garanzia le "differenze di consolidamento".

In realtà non abbiamo motivo di pensare che, nella fattispecie, dietro a tale voce non ci siano delle vere e proprie attività: tuttavia siamo convinti che esse dovrebbero essere chiamate col loro vero nome (soldi, terreni, fabbricati, avviamento e se effettivamente pagato e con utilità futura, ecc.). In caso contrario (ma solamente in caso contrario) la cifra dovrebbe essere espone in diminuzione del patrimonio netto."

nome e cognome: 300 sono inventario, 500 sono immobilizzazioni tecniche e 100 sono avviamento. E nello stato patrimoniale consolidato essi vanno a sommarsi agli altri saldi (quelli esposti nei bilanci) dell'inventario, delle immobilizzazioni tecniche e dell'avviamento.

- 2 Questi 900 devono essere gestiti contabilmente nel tempo: così dopo un anno:  
 -molto probabilmente i 300 di inventario non ci saranno più, perché la società partecipata avrà venduto quel magazzino.

Supponiamo che il costo Lifo nello stato patrimoniale della società che abbiamo comperato era di 2.000, e che questo dato è stato valutato 2.300 (a valori correnti) al momento del nostro acquisto.

Se la nostra partecipata nell'anno successivo ha venduto quel magazzino per 2.100, lei (la società) ha guadagnato 100 (2.100 meno 2.000), ma noi abbiamo perso 200 (2.300 - 2.100). Di questa perdita è necessario tenere conto, sia nel valutare la partecipazione che nel preparare il bilancio consolidato.

-La società partecipata avrà ammortizzato i costi storici delle immobilizzazioni tecniche che risultano dalla sua contabilità. Ma è necessario ammortizzare anche i 500, che per la società che ha comperato la partecipazione rappresentano un maggior costo storico delle immobilizzazioni tecniche della società partecipata.

E di questi maggiori ammortamenti è necessario tenere conto sia nel valutare la partecipazione con il criterio del patrimonio netto (diminuisce il valore della partecipazione, che peraltro varierà anche per recepire il risultato netto del suo conto economico), sia nel predisporre il bilancio consolidato.

-L'avviamento dovrà essere ammortizzato, sulla base della stima della sua utilità futura.

### 15.3 Esempio pratico

Proverò a sintetizzare quello che ho detto finora con un esempio pratico.

I dati sono questi:

#### PROSPETTO N. 12

*Informazioni per l'esempio sulla valutazione di una partecipazione controllata al 100%*

- La società Panchi Spa compera il 30 dicembre 19X il 100% del pacchetto azionario della società Attila Spa, pagando 1.000.
- Il patrimonio netto contabile di Attila Spa al momento dell'acquisto è 100
- La differenza di 900 deve essere allocata a:

Magazzino	300	<u>Nota bene</u> Tutto venduto alla fine dell'anno successivo Attila Spa lo ha comperato quest'anno. La sua vita utile economica stimata è 5 anni Utilità stimata in 5 anni
Un impianto	500	
Avviamento	100	
	900	

# BILANCI 3

## Come leggere anche quello che non c'è scritto

Il problema da risolvere è come valutare nel bilancio di Panchi la partecipazione in Attila, un anno dopo l'acquisizione (quindi nel bilancio 19X+1), sapendo che nell'esercizio 19X+1 Attila ha fatto un utile netto di 600. Non ha distribuito dividendi, e quindi il suo patrimonio netto contabile è diventato 700 (100 all'inizio dell'esercizio, più 600 di utile dell'anno 19X+1).

Al momento dell'acquisizione (30 Dicembre 19X) gli stati patrimoniali delle due società erano come segue:

<b>PROSPETTO N. 13</b>		
<i>Stati patrimoniali al momento dell'acquisizione</i>		
	<u>Panchi Spa<sup>5</sup></u>	<u>Attila Spa</u>
<b>ATTIVITA'</b>		
<b>ATTIVO A BREVE:</b>		
Cassa e banche	700	200
Clienti 300	500	
Magazzino	300	1.000
<b>Totale a breve</b>	<b>1.300</b>	<b>1.700</b>
<b>PARTECIPAZIONE IN ATTILA Spa</b>	<b>1.000</b>	
<b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	<b>1.240</b>	<b>900</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>3.540</b>	<b>2.600</b>
<b>PASSIVITA'</b>		
<b>PASSIVO A BREVE:</b>		
Fornitori	1.700	2.200
Altre passività	640	200
<b>Totale a breve</b>	<b>2.340</b>	<b>2.400</b>
TFR 300	100	
<b>Totale passivo</b>	<b>2.640</b>	<b>2.500</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
Capitale sociale	800	70
Riserve 50	25	
Risultato del periodo	50	5
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>900</b>	<b>100</b>

<sup>5</sup> dopo l'acquisto, per 1.000, del 100% di Attila

IN COLLABORAZIONE CON



Nel bilancio di Panchi Spa al 31 dicembre 19X la partecipazione in Attila Spa sarà valutata come segue:

<b>PROSPETTO N. 14</b>			
<i>Valutazioni alternative della partecipazione subito dopo l'acquisizione</i>			
	Criterio		
	Costo storico netto	% del patrimonio	patrimonio netto
Valore attribuito alla partecipazione	1.000	100	1.000
Note	(A)	(B)	(C)

(A): il lettore viene informato che la partecipazione in Attila Spa è stata valutata con il criterio del "costo storico". Manca l'informazione sui motivi della "differenza" di 900.  
 (B): questo criterio, applicato letteralmente, dà risultati mistificanti. La valutazione a 100 ha senso solamente se Panchi si accorgesse di aver fatto un pessimo affare, ed a fronte della differenza di 900 (pagati) non c'è nessuna attività, neppure l'avviamento  
 (C): il lettore dovrebbe essere informato sulla natura della differenza di 900 (v. prima)

Un anno dopo, nel bilancio di Panchi Spa, la partecipazione in Attila sarà valutata come segue:

<b>PROSPETTO N. 15</b>			
<i>Valutazioni alternative della partecipazione un anno dopo l'acquisizione</i>			
	Criterio		
	Costo storico	% patrimonio netto	patrimonio netto
Valore attribuito alla partecipazione	1.000	700	1.180
Il valore viene ottenuto come segue:			
- costo storico	1.000	1.000	1.000
- differenza con il patrimonio netto al momento dell'acquisto	-	(900)	-
- utile di Attila nell'esercizio 19X+1	-	600	600
- vendita del magazzino che è stato pagato 300 in più del costo storico con configurazione Lifo	-	-	(300)
- ammortamento del maggior valore pagato per l'impianto (20% di 500)	-	-	(100)
- ammortamento dell'avviamento (20% di 100)	-	-	(20)
	1.000	400	1.180
	(A)	(B)	(C)

Attenzione:  
 (A): Il criterio del costo storico, oltre a non informare su quello che è successo al momento dell'acquisizione, non recepisce i risultati del conto economico con il criterio della competenza. Infatti (anche se ciò può sembrare incredibile) con questo criterio la contabilità funziona per cassa, e gli utili della società controllata vengono recepiti nel conto economico se e quando sono distribuiti (se e quando distribuirli naturalmente lo decide Panchi, che la controlla).  
 (B): Il criterio della percentuale del patrimonio netto funziona per competenza. I problemi ci sono solamente al momento dell'acquisto.  
 (C): Il criterio del patrimonio netto permette la contabilizzazione per competenza dei risultati della partecipata, ed inoltre gestisce nel tempo tutti i veri "costi storici" della controllante.

Con l'ultimo criterio l'utile e il patrimonio netto del bilancio civilistico della società controllante sono sempre identici all'utile e al patrimonio netto consolidati.

Questo è un altro concetto importante, sul quale tornerò trattando dei bilanci consolidati.

#### **15.4 La prassi**

Bisogna dire che il fisco non pretende la valutazione della partecipazione con il criterio tecnicamente corretto, che è quello del patrimonio netto.

Il risultato è che nei bilanci civilistici gli amministratori generalmente valutano le partecipazioni con il criterio del costo storico (che viene svalutato in presenza di eventuali perdite). Questo criterio non li obbliga a recepire per competenza gli utili delle società partecipate.

E facendo così fanno bene, perché differiscono legalmente il pagamento delle tasse.

Nei bilanci consolidati le cose si aggiustano in due modi:

-per le partecipazioni che vengono consolidate l'aggiustamento è automatico: spariscono i loro costi storici, ed al loro posto entrano i saldi dei bilanci aggiornati

-per le partecipazioni non consolidate, ma sulle quali la "casa madre" è in grado di esercitare una influenza significativa l'aggiustamento avviene indirettamente, nel senso che (di solito) ai costi storici vengono sostituiti i valori che si ottengono applicando il criterio del patrimonio netto.

In assenza di bilancio consolidato, la relazione del Consiglio di Amministrazione dovrebbe indicare gli effetti che si avrebbero valutando le partecipazioni con il criterio del patrimonio netto.

#### **15.5 La IV direttiva CEE e il disegno di legge delega della Commissione d'Alessandro**

Per completare questo argomento vorrei ricordare altre due cose.

A.la IV direttiva CEE prevede che le partecipazioni siano valutate con il criterio del costo storico (art. 30) oppure, ma come opzione, con il "metodo dell'equivalenza" (art. 59).

E qui qualcuno potrà pensare che io finora ho scherzato: ma come, non ho parlato proprio del metodo previsto dalla IV direttiva, quello dell'equivalenza.

Il fatto è che in alcuni (molti) punti la IV direttiva è stata tradotta letteralmente.. Per esempio nella IV direttiva non si parla di bilancio, ma di "conti annuali": perché in francese bilancio si dice anche "Comptes annuels" e il Francese è la lingua ufficiale, nella quale è stata notificata la direttiva. Anche il "metodo dell'equivalenza" deriva dal Francese "Mise en équivalence", che è stato tradotto letteralmente.

Per alcuni "mise en équivalence" significa "percentuale del patrimonio netto", per altri "criterio del patrimonio netto". Tra le due interpretazioni, come abbiamo visto, c'è una bella differenza.

Ma vediamo quali sono state le scelte fatte dalla commissione d'Alessandro, che su incarico del Ministero di Grazia e Giustizia ha già scritto la bozza del nuovo codice civile.

Il nuovo codice civile avrà, se il progetto della Commissione d'Alessandro sarà recepito, un nuovo articolo 2426 intitolato "criteri di valutazione", il quale per le partecipazioni prevede, alternativamente

- il principio generale del costo storico (nuovo 2426, punto 1)
- l'obbligo di svalutare il costo storico (punto 3)

- un punto 4 molto interessante, che recita quanto segue:

"le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate, *o talune di esse*<sup>6</sup>, *possono*<sup>7</sup> essere valutate, anziché secondo il criterio del N. 1<sup>8</sup> per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le eventuali rettifiche necessarie per il rispetto dei principi di cui all'art.2423<sup>9</sup>

(omesso)

Il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto può<sup>10</sup> essere iscritto nell'attivo purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa<sup>11</sup>.

Il progetto di attuazione della IV direttiva come vedete è molto equilibrato.

In pratica allo stato attuale esso prevede tutte e tre le possibilità che abbiamo discusso in precedenza: ma non è più possibile un (a volte arbitrario) criterio del prudente apprezzamento.

A mio avviso la soluzione proposta è da accogliersi favorevolmente: manca solo, ritengo, *l'obbligo* di chiarire nell'allegato le differenze tra il criterio del patrimonio netto e gli altri due criteri tutte le volte che tecnicamente si sarebbe dovuto utilizzare il primo, ma si è optato, per cogliere benefici fiscali altrimenti non ottenibili, per uno degli altri due.

## 16. I BILANCI CONSOLIDATI

### 16.1 Botta e risposta nei primi giorni di novembre 1982

Il 2 Novembre 1982 la Consob utilizzava per la prima volta il suo diritto-dovere di prescrivere alle società quotate in Borsa la pubblicazione dei bilanci consolidati.

La richiesta venne effettuata con la forma tecnica della delibera. E così quel giorno 47 società quotate hanno ricevuto dalla Consob la richiesta di fare tre cose:

- 1) redigere il bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 1982. Gli amministratori erano liberi di scegliere i principi di consolidamento che preferivano, ma erano tenuti a sottoporli preventivamente alla Consob;
- 2) trasmettere il bilancio consolidato alla Consob;
- 3) rendere pubblico il bilancio consolidato.

Nei giorni successivi alle 47 delibere comparvero sulla stampa degli articoli di commento. Ad esempio, il 4 novembre "Il Sole 24 ore" pubblicava un articolo non firmato contenente dure critiche alla decisione della Consob, cui rispondeva il Commissario Gianni Pasini sullo stesso giornale con un articolo datato 6 novembre 1982.

Al di là delle polemiche, i due testi chiariscono le perplessità e le motivazioni di due culture che vedono il problema dell'informazione societaria ai soci ed ai terzi in modo diametralmente opposto. Giorno dopo giorno esse tentano di avvicinare le proprie posizioni e con queste il mercato dei capitali italiani a quelli internazionali. I due articoli, "Conti consolidati, ma come? Una decisione piena di domande" e "Bilanci consolidati, un argomento che vale senz'altro una pole-

<sup>6</sup> *talune* e *le tale altre* (ndr)

<sup>7</sup> *possono*, *non devono* (ndr)

mica" sono riprodotti qui di seguito con uno schema di lettura che pone a confronto le perplessità degli uni con le tesi degli altri.

## 16.2 Due culture a confronto

**"Conti consolidati, ma come ?  
Una decisione piena di domande"  
(Il Sole 24 ore - 4 novembre 1982)**

*Questa prima uscita della Consob autogestita, più che ad una delibera, assomiglia a una cornucopia di domande. Tanto per cominciare: cosa significa prescrivere un "bilancio consolidato di gruppo" quando la legge prevede la certificazione solo sul bilancio di esercizio ?*

*E poi, qual'è un "gruppo" ?*

**"Bilanci consolidati, un argomento senz'altro una polemica"  
(Il Sole 24 ore - 6 novembre 1982)**

L'articolo "Una decisione piena di domande", pubblicato a pag. 13 su "Il Sole 24 ore" del 4 novembre scorso pone una serie di quesiti sulle -delibere del 2 novembre con cui la Consob ha -prescritto a 47 società quotate la redazione del bilancio consolidato di gruppo per settori omogenei. Cercherò di dare a titolo personale risposte circostanziate, senza dare alcun spirito polemico, ma nell'interesse di una puntuale informativa su un argomento tecnico che può originare qualche equivoco.

Premetto anzitutto che la Consob, senza il presidente ufficiale, continua ad operare normalmente e collegialmente per l'ordinaria e straordinaria amministrazione fin dall'agosto scorso quando Guido Rossi ha repentinamente deciso di abbandonarla.

La prima domanda posta è: "cosa significa prescrivere un bilancio consolidato di gruppo quando la legge prevede la certificazione solo sul bilancio di esercizio ?". Significa che non c'è alcuna interdipendenza giuridica tra un bilancio consolidato ed uno certificato e che alla Consob non è stato attribuito il potere di far certificare il bilancio consolidato, nemmeno ai fini dell'ammissione a quotazione di titoli della società. In questo contesto, la Commissione ha solo poteri di "moral suasion"; infatti in presenza di una società che fa certificare il bilancio civilistico della capogruppo ed assoggetta necessariamente a revisione completa i bilanci delle più rilevanti società controllate, breve è il passo volontario che le società non vorranno esimersi dal fare nell'ottenere la certificazione del consolidamento e delle relative eliminazioni dei rapporti patrimoniali ed economici esistenti all'interno del gruppo stesso. A riprova di ciò sta il fatto che la maggior parte dei bilanci consolidati finora pubblicati da società quotate volontariamente sono accompagnati dalla loro certificazione.

La successiva domanda è: "qual'è un gruppo, dove comincia e dove finisce la nozione di gruppo ?". E' indubbio che l'ordinamento giuridico non aiuta molto per ora in tale identificazione; anche nella dottrina internazionale e nel lungo iter di approvazione della VII Direttiva CEE si è discusso e si discute ancora se per controllo in un gruppo, quale pregiudiziale al consolidamento, si intenda quello giuridico (cioè il 51% dei voti) o quello di fatto nella realtà gestionale. Le delibere della Consob si sono per ora rivolte verso società quotate per le quali tale dubbio non sussiste ed hanno identificato singolarmente 47 società che, sia giuridicamente, sia di fatto, controllano altre società e sono in grado di recepire i loro bilanci per il consolidamento in settori omogenei. Nei casi dubbi, invece, come quello della Pirelli S.p.A., che a seguito della recente ristrutturazione possiede il 50% di molte società, mentre l'altro 50% è posseduto dalla Spi elvetica, la Commissione ha ritenuto prematuro procedere alla prescrizione, in attesa dei necessari accertamenti.

*Domanda tanto più giustificata quanto meno superficiale è la lettura del primo elenco di 47 società citate nella delibera Consob. In questo elenco compaiono infatti sia società controllanti che società controllate e ad entrambe si chiede di presentare dei consolidati. Per quale scopo? Non certo (così almeno si spera) per chiedere poi alle controllanti un bilancio consolidato sul la base dei consolidati delle controllate. E allora?*

*Nessuno ignora che uno degli ostacoli maggiori contro cui ha urtato la Consob (indubbiamente determinata) di Rossi è stata proprio la individualizzazione dei "gruppi" per rendere trasparenti conti, intrecci e consistenza. Dove quella ha dovuto segnare il passo, avvanzerà spedita questa Consob acefala?*

*E in base a quali criteri? Se uno dei criteri è quello indicato al punto 3 della delibera, allora ogni domanda equivale a una preoccupazione.*

*Cosa significa infatti che "la pubblicazione consolidato (avverrà) secondo modi e termini" da stabilire, "anche per quanto riguarda i principi di consolidamento e certificazione che dovranno essere sottoposti preventivamente alla commissione"? Vuol forse dire che la Consob si sostituirà al legislatore nel fissare i principi?*

Segue poi la domanda del perché nell'elenco delle 47 società siano comprese sia controllanti, sia certe rispettive controllate; a tale scopo basta osservare che dette società controllate sono a loro volta quotate in borsa e controllano altre società costituendo così esse stesse un gruppo, autonomamente soggetto alla prescrizione della Consob, finalizzata ad un'informativa di tutti i rispettivi e normalmente differenziati azionisti esistenti e potenziali.

L'articolo prosegue poi chiamando in causa una Consob acefala, in apparente antitesi con quella presieduta da Guido Rossi. Data la collegialità dell'istituto e l'integrazione interprofessionale voluta dal Governo nella scelta dei componenti della Commissione, non esiste una altra Consob di oggi, ma la stessa di ieri, malauguratamente priva da troppo tempo del componente con alte competenze giuridiche, scelto allora come presidente, "primus inter pares".

Venendo ora al punto 3 della delibera che ha sollevato preoccupazione, ritengo necessario citarlo: "La Spa...è tenuta a rendere pubblico il bilancio consolidato nei modi e nei termini che la Commissione stabilirà, sentiti gli amministratori". Si tratta in effetti dell'esercizio in modo puntuale e doveroso del potere previsto dall'art.1/3 punto b della legge 216 che recita: "La Commissione..b) può disporre *sentiti gli amministratori*, che da parte di società o enti di cui alla lettera a), siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico *in aggiunta* a quelli risultati dai bilanci e dalle relazioni, con l'esclusione di quelli la cui divulgazione possa essere di pregiudizio alla società o all'ente".

In mancanza di ciò la prescrizione di redigere il bilancio consolidato, senza procedere alla sua divulgazione, sarebbe ovviamente una iniziativa monca ed improduttiva. Quanto poi ai principi di consolidamento e di certificazione, dei quali la Commissione ha richiesto la sottoposizione preventiva, al punto 1 delle delibere in esame, sottolineo le motivazioni di tale richiesta. La prima sta nella necessaria presa di coscienza delle libere ed autonome determinazioni delle società su tali principi, onde valutare l'opportunità ed i modi di farli rendere pubblici nell'interesse di una informativa accurata e completa.

La seconda ragione deriva dall'intenzione di prestare, se richiesta, una doverosa collaborazione, anche dei Comitati consultivipermanenti per i principi contabili e di revisione, istituiti dalla Consob per contribuire all'evoluzione della dottrina e dei consensiallargati su una materia mal regolata da le coniche norme di legge. Tali Comitati hanno alla loro prioritaria attenzione il volume recentemente prodotto in bozza dalla Commissione apposita dei dottori commercialisti sul trattamento contabile dei titoli, partecipazioni e bilancio consolidato, sul quale è augurabile che a breve termine convengano consensi, suggerimenti ed eventuali modifiche dalle altre parti interessate (le società, la dottrina, ecc.), affinché la materia sia regolamentata in modo organico ed accettata uniformemente.

L'intervento consultivo della Consob, a contatto con le società e gli organismi professionali non tende certo a "sostituirsi al legislatore nel fissare i principi" (come in altre occasioni anche un prestigioso senatore ha paventato), ma mira solo ad agevolare autorevolmente, pur senza avere il potere cogente, l'applicazione

*O, peggio, che tratterà questi principi con le società avviando un generale mercato delle "indulgenze"? Avere delle risposte autorevolmente tranquillizzanti è importante per tutti. Risparmiatori per primi.*

*Di confusione etichettate come trasparenze la Borsa è già troppo piena perché ci si metta anche la Consob.*

*Articolo non firmato*

cazione ordinata ed organica d'una importante prescrizione di legge nel superiore interesse del pubblico risparmio.

Mi riferisco infine all'ultima delle domande "O, peggio, tratterà questi principi con le società avviando un generale mercato delle "indulgenze". Su questa osservazione che se la Consob fosse orientata "contro natura" a tale mercato, non avrebbe esercitato il potere (che non è un dovere) di prescrivere la redazione dei bilanci consolidati e quindi la risposta più seria a tale domanda sta solo nei fatti.

Concludo con un assenso all'ultima osservazione che "di confusioni etichettate come trasparenze la Borsa è già troppo piena". Ma una approfondita ed attenta lettura delle delibere della Consob e dei chiarimenti che ho fornito possono contribuire, mi auguro, ad evitare confusioni di ruoli e di valutazioni, in un contesto meno pessimistico di quello tracciato dall'articolo commentato. La Consob ha infatti molto bisogno del supporto dell'opinione pubblica in tutte le sue iniziative ed in particolare in questa, indirizzata a creare le premesse affinché si arrivi gradualmente a conoscere la "reale situazione patrimoniale ed economica" del primo gruppo di 47 società quotate in Borsa.

**Gianni Pasini**  
(Commissario della Consob)

### **16.3 Ma i problemi non sono "tecnici"**

Vediamo dunque come si fanno i bilanci consolidati.

La mia tesi è questa: salvo casi particolari, la preparazione di un bilancio consolidato è di una assoluta semplicità.

In pratica si tratta di mettere in fila i prospetti contabili (stati patrimoniali, conti economici, rendiconti finanziari, ecc.) relativi alle società che rientrano nell'area di consolidamento... e fare le somme. *Bisogna solo ricordarsi di fare le semplicissime considerazioni che vedremo tra poco.*

Tra poco, quando sarà attuata la VII direttiva CEE (notificata ai paesi membri il 13 Giugno 1983), tutte le società di capitale che hanno partecipazioni di controllo (diciamo, per semplificare, che possiedono società con quote superiori al 51%) dovranno pubblicare anche il bilancio consolidato. Qui di seguito presenterò alcuni esempi pratici di bilanci consolidati.

Lo farò in modo pratico (ovvero senza pretese scientifiche), e con l'obiettivo di coprire solamente i seguenti punti:

- come si eliminano le partecipazioni;
- gli azionisti di minoranza;
- come si tratta la differenza tra il prezzo pagato e il valore di libro del patrimonio netto della società acquistata;
- il prospetto di riconciliazione tra utile e patrimonio netto civilistici e quelli consolidati.

Non sono state discusse alcune operazioni veramente banali (eliminazione delle vendite con gli acquisti e dei crediti e debiti intersocietari); per semplificare l'esposizione non sono stati considerati alcuni effetti fiscali, mentre per ragioni di spazio ho ommesso alcuni argomenti che pure sarebbero interessanti: eliminazione del profitto intersocietario ancora presente nel magazzino, nei cespiti o in altre voci dell'attivo, eliminazione di interferenze fiscali, per esempio negli ammortamenti anticipa-

ti, effetti fiscali differiti, traduzione in lire italiane di bilanci di controllate che operano all'estero in Paesi ad alta inflazione e soprattutto il trattamento dell'avviamento, ecc. Sarà per un'altra volta.

#### 16.4 Esercizio n°1: costo storico della partecipazione uguale al valore di libro

Quando si fa un consolidato, la voce "partecipazioni" sparisce, almeno per quanto riguarda le società che vengono consolidate.

Questa è sempre la prima registrazione di consolidamento: ma come vedrete non è particolarmente complessa.

In questo primo esempio, il più semplice, supponiamo che la solita società Panchi Spa un anno fa abbia pagato 1.000 per comperare il 100% delle azioni di Attila. E che in quel momento il patrimonio netto contabile di Attila era proprio di 1.000: quindi non c'è nessuna "differenza".

Lo stato patrimoniale consolidato un anno dopo l'acquisizione risulta come segue:

<b>PROSPETTO N. 16</b>					
<i>Stato patrimoniale consolidato<sup>1</sup></i>					
	Panchi Spa	Attila Spa <sup>2</sup>	Registrazioni di consolidamento		Consolidato
			Dare	Avere	
<b>ATTIVO</b>					
<b>ATTIVO A BREVE:</b>					
Cassa e banche	700	1.300	-	-	2.000
Clienti	300	500	-	-	800
Magazzino	300	1.000	-	-	1.300
<i>Totale a breve</i>	<u>1.300</u>	<u>2.800</u>	-	-	<u>4.100</u>
<b>PARTECIPAZIONI IN</b>					
ATTILA Spa	1.000	-	-	1.000	-
IMMOBILIZZ. TECNICHE	1.240	900	-	-	2.140
<i>Totale attivo</i>	<u>3.540</u>	<u>3.700</u>	-	<u>1.000</u>	<u>6.240</u>
<b>PASSIVO</b>					
<b>PASSIVO A BREVE:</b>					
Fornitori	1.700	2.200	-	-	3.900
Altre passività	640	200	-	-	840
<i>Totale a breve</i>	<u>2.340</u>	<u>2.400</u>	-	-	<u>4.740</u>
TFR	300	100	-	-	400
<i>Totale passivo</i>	<u>2.640</u>	<u>2.500</u>	-	-	<u>5.140</u>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>					
Capitale sociale	800	500	500	-	800
Riserve	50	500	500	-	50
Risultato del periodo	50	200	-	-	250
<i>Totale patrimonio netto</i>	<u>900</u>	<u>1.200</u>	<u>1.000</u>	-	<u>1.100</u>

1. Ipotesi: il costo pagato per acquisire la partecipazione è uguale al patrimonio netto che la società partecipata aveva al momento dell'acquisto.  
2. Dopo l'acquisto da parte di Panchi, la società Attila ha fatto un utile di 200. Il suo patrimonio netto da 1.000 è diventato 1.200.

<b>PROSPETTO N. 17.</b>
<i>Esercizio 1: tre domande con risposta negativa</i>
1. Nei clienti, nei fornitori e nelle altre passività di Panchi non ci sono crediti e/o debiti verso Attila (e viceversa). Altrimenti sarebbe necessario eliminare <i>i crediti e i debiti intersocietari</i> .
2. Nel magazzino di Panchi non c'è della merce comperata da Attila (e viceversa). Altrimenti sarebbe necessario controllare se nel magazzino c'è del <i>profitto intersocietario da eliminare</i> .
3. Nelle Immobilizzazioni Tecniche di Panchi non ci sono dei cespiti acquistati da Attila (e viceversa). Altrimenti sarebbe necessario controllare se nelle immobilizzazioni tecniche c'è del <i>profitto intersocietario da eliminare</i> .

Naturalmente questo esercizio presuppone che il contabile che ha preparato il consolidato abbia risposto in modo negativo alle domande indicate nella tabella che segue:

### 16.5 Esercizio n°2: costo storico della partecipazione superiore al valore di libro

In questo esempio supponiamo di essere esattamente nella situazione del prospetto N. 14 (v. capitolo 15).

Abbiamo pagato 1.000 per comperare un partecipazione il cui patrimonio netto era di 100.

La "differenza" di 900 ha nome e cognome:

300	magazzino
500	immobilizzazioni tecniche
<u>100</u>	avviamento
900	

Adesso prepariamo due stati patrimoniali consolidati a due date diverse.

Il primo lo prepariamo un giorno dopo aver fatto l'acquisizione. Attila non ha operato, e il suo patrimonio netto è sempre di 100.

Lo stato patrimoniale consolidato, in questa ipotesi, risulta come segue:

<b>PROSPETTO N. 18</b>					
<i>Stato patrimoniale consolidato quando c'è una "differenza" da allocare</i>					
<i>CASO 1: subito dopo l'acquisizione</i>					
	Panchi Spa	Attila Spa	Registrazioni di consolidamento		Consolidato
			Dare	Avere	
<b>ATTIVITA'</b>					
<b>ATTIVO A BREVE:</b>					
Cassa e banche	700	200	-	-	900
Clienti	300	500	-	-	800
Magazzino	300	1.000	300	-	1.600
<i>Totale a breve</i>	<u>1.300</u>	<u>1.700</u>	<u>300</u>	<u>-</u>	<u>3.300</u>
<b>PARTECIPAZIONI IN</b>					
ATTILA Spa	1.000	-	-	1.000	-
IMMOBILIZZ. TECNICHE	1.240	900	500	-	2.640
AVVIAMENTO	-	-	100	-	100
<i>Totale attivo</i>	<u>3.540</u>	<u>2.600</u>	<u>900</u>	<u>1.000</u>	<u>6.040</u>
<b>PASSIVITA'</b>					
<b>PASSIVO A BREVE:</b>					
Fornitori	1.700	2.200	-	-	3.900
Altre passività	640	200	-	-	840
<i>Totale a breve</i>	<u>2.340</u>	<u>2.400</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.740</u>
TFR	300	100	-	-	400
<i>Totale passivo</i>	<u>2.640</u>	<u>2.500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.140</u>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>					
Capitale sociale	800	70	70	-	800
Riserve	50	25	25	-	50
Risultato del periodo	50	5	5	-	50
<i>Totale patrimonio netto</i>	<u>900</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>900</u>

Adesso vediamo cosa succede dopo un anno.

I dati da considerare sono gli stessi del paragrafo 15.3, ovvero:

Attila ha fatto un utile netto di 600

- Tutto il magazzino che Attila aveva al momento dell'acquisizione è stato venduto
- La vita utile economica delle immobilizzazioni tecniche di Attila è stimata in 5 anni. La stessa durata è stata stimata per l'avviamento pagato in fase di acquisizione.

Il dato nuovo riguarda Panchi: ha fatto un utile di 450, ed ha comperato una partecipazione del 5% in Rating Spa. Il costo è stato di 2.000, e questa partecipazione naturalmente non viene consolidata.

La partecipazione in Attila è stata contabilizzata con il criterio del costo storico. Quindi il suo valore è rimasto fermo a 1.000, invece che a 1.180 come avevamo visto nel paragrafo 15.3

<b>PROSPETTO N. 19</b>					
<i>Stato patrimoniale consolidato quando c'è una "differenza" da allocare</i>					
<b>CASO 2: un anno dopo l'acquisizione</b>					
	Panchi Spa	Attila Spa	Registrazioni di consolidamento		Consolidato
			Dare	Avere	
<b>ATTIVITA'</b>					
<b>ATTIVO A BREVE:</b>					
Cassa e banche	1.150	800	-	-	1.950
Clienti	300	500	-	-	800
Magazzino	300	400	-	-	700
<i>Totale a breve</i>	<u>1.750</u>	<u>1.700</u>	-	-	<u>3.450</u>
<b>PARTECIPAZIONI IN</b>					
ATTILA Spa e in RATING Spa	3.000	-	-	1.000	2.000
IMMOBILIZZ. TECNICHE	1.240	900	400	-	2.540
AVVIAMENTO	-	-	80	-	80
<i>Totale attivo</i>	<u>5.990</u>	<u>2.600</u>	<u>480</u>	<u>1.000</u>	<u>8.070</u>
<b>PASSIVITA'</b>					
<b>PASSIVO A BREVE:</b>					
Quota a breve di mutui	200	-	-	-	200
Fornitori	1.700	1.550	-	-	3.250
Altre passività	540	200	-	-	740
<i>Totale a breve</i>	<u>2.440</u>	<u>1.750</u>	-	-	<u>4.190</u>
TFR	400	150	-	-	550
Mutui	1.800	-	-	-	1.800
<i>Totale passivo</i>	<u>4.640</u>	<u>1.900</u>	-	-	<u>6.540</u>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>					
Capitale sociale	800	70	70	-	800
Riserve	100	30	30	-	100
Risultato del periodo	450	600	-	420	630
<i>Totale patrimonio netto</i>	<u>1.350</u>	<u>700</u>	<u>100</u>	<u>420</u>	<u>1.530</u>

L'utile consolidato è di soli 630 ed include i seguenti elementi:

Utile di Panchi	450
Utile di Attila	600
Utile della mera somma dei conti economici delle società consolidate.	<u>1.050</u>
Ammortamento delle immobilizzazioni tecniche (20% di 500)	(100)
Ammortamento dell'avviamento (20% di 100)	(20)
Costo ( <i>maggior costo</i> ) del magazzino venduto	(300)
Utile consolidato	<u>630</u>

In tutti e due i casi si sono date le stesse risposte negative alle domande del precedente Prospetto N. 17. Come vedete il patrimonio netto consolidato è superiore a quello della "capo gruppo": 1.530 verso 1.350.

I due dati dovrebbero essere sempre uguali. Qui (e nella prassi di quasi tutte le società) il patrimonio netto consolidato e quello civilistico della capo gruppo sono diversi perché Panchi valuta la partecipazione in Attila con il criterio del costo storico.

Avesse applicato il criterio del patrimonio netto, come abbiamo visto, la partecipazione avrebbe avuto un valore superiore al costo storico per 180. Ma in questa ipotesi il patrimonio netto di Panchi sarebbe stato di 1.530 (1.350 più 180), e quindi identico al patrimonio netto consolidato. Devo solo aggiungere che volutamente non ho considerato gli effetti fiscali.

L'omissione è dovuta al fatto che qui desidero far capire bene i collegamenti tra il patrimonio netto della partecipata che entra nel consolidato ed il valore al quale essa è valutata nello stato patrimoniale della controllante.

## 16.6 Il patrimonio investito nel gruppo da azionisti terzi

### 16.6.1 Premessa

Negli stati patrimoniali consolidati si vede molto spesso la voce "azionisti di minoranza", o simili. Vediamo alcuni casi recenti.

	<i>Bilanci al 31 dicembre 1988</i>		
	<b>come viene chiamato</b>	<b>dove viene messo</b>	<b>% sul patrimonio consolidato della società quotata</b>
<b>FERRUZZI, FINANZIARIA Spa</b>	Patrimonio netto di terzi consolidato	Dopo le passività e prima del patrimonio	218%
<b>OLIVETTI Spa</b>	Quota di patrimonio netto di competenza di azionisti terzi	Dentro alle passività	7%
<b>PIRELLI Spa</b>	Patrimonio netto di terzi	Dentro al patrimonio netto	22%

Le posizioni di Olivetti e di Pirelli sono chiare: per la prima società si tratta inequivocabilmente di una passività, mentre per la seconda questa voce è una parte del patrimonio netto.

Per Ferruzzi la voce è sicuramente fuori dal patrimonio netto, ma il prospetto contabile non evidenzia il totale delle passività.

Questo saldo è presente anche nello stato patrimoniale della controllata Montedison, che espone il "patrimonio netto di terzi azionisti" dopo il totale delle passività. Tra poco vedremo dove classificare questa voce nello stato patrimoniale consolidato. Prima vediamo di cosa stiamo parlando.

### 16.6.2 Integrazione globale e integrazione proporzionale.

Torniamo all'esempio N. 2: se ricordate avevamo pagato 1.000 per comperare il 100% di una società che aveva un patrimonio netto contabile di 100.

Modifichiamo solo di poco l'esempio: supponiamo di aver pagato 1.000 per comperare il 70% di una società il cui patrimonio netto, al momento del nostro acquisto, era di 100.

Se prepariamo lo stato patrimoniale consolidato un attimo dopo l'acquisizione:

- vengono consolidate le attività e le passività della partecipata: il loro valore netto è 100<sup>1</sup>
- ma di questo 100, il 30% non è della società che ha la partecipazione. Quindi un valore di 30 viene esposto tra le passività (come fa la Olivetti) o viene comunque evidenziato (v. dopo)
- questa è la quota del patrimonio netto del gruppo che non è di competenza, per tornare agli esempi di prima, dei risparmiatori che hanno comperato azioni di Ferruzzi Finanziaria Spa, di Olivetti Spa, di Pirelli Spa.

E adesso vediamo come verrebbe lo stato patrimoniale consolidato in questa ipotesi, supponendo di allocare tutta la "differenza" di 900 alle stesse voci del precedente esempio N. 2, e la maggiore "differenza" di 30, per semplicità, alla voce avviamento.

PROSPETTO N. 20					
<i>Stato patrimoniale consolidato quando c'è una "differenza" da allocare e si è in presenza di azionisti terzi</i>					
	Panchi Spa	Attila Spa	Registrazioni di consolidamento		Consolidato
			Dare	Avere	
<b>ATTIVITA'</b>					
<b>ATTIVO A BREVE:</b>					
Cassa e banche	700	200	-	-	900
Clienti	300	500	-	-	800
Magazzino	300	1.000	300	-	1.600
<i>Totale a breve</i>	1.300	1.700	300	-	3.300
<b>PARTECIPAZIONI IN</b>					
ATTILA Spa	1.000	-	-	1.000	-
IMMOBILIZZ. TECNICHE	1.240	900	500	-	2.640
AVVIAMENTO	-	-	130	-	130
<i>Totale attivo</i>	3.540	2.600	930	1.000	6.070
<b>PASSIVITA'</b>					
<b>PASSIVO A BREVE:</b>					
Fornitori	1.700	2.200	-	-	3.900
Altre passività	640	200	-	-	840
<i>Totale a breve</i>	2.340	2.400	-	-	4.740
IFR	300	100	-	-	400
<i>Totale passivo</i>	2.640	2.500	-	-	5.140
Azionisti di minoranza	-	-	-	30	30
<b>PATRIMONIO NETTO</b>					
Capitale sociale	800	70	70	-	800
Riserve	50	25	25	-	50
Risultato del periodo	50	5	5	-	50
<i>Totale patrimonio netto</i>	900	100	100	-	900

Naturalmente anche la voce "azionisti di minoranza" dovrà essere gestita contabilmente nel tempo: aumenta per gli utili del gruppo che sono di competenza dei soci di minoranza, diminuisce quando le partecipate distribuiscono i dividendi, e per alcuni altri motivi, in presenza dei quali

<sup>1</sup> *Facendo così si applica il sistema di integrazione globale (entra tutto nel consolidato, ma si evidenzia la quota dei terzi). L'alternativa è quella di far entrare solamente la quota (70% in questo caso) della società di cui si sta preparando il consolidato. In questo caso si applica il sistema di consolidamento proporzionale: a mio giudizio, salvo casi particolari, questo criterio non informa correttamente. Infatti il gruppo di controllo possiede solamente il 70%, ma fa tutto quello che vuole col 100%.*

sarebbe opportuno inserire come parte integrante dei commenti al bilancio consolidato anche un prospetto con l'analisi dei movimenti degli azionisti di minoranza.

Come avete visto nella nel Prospetto N. 20, ho denominato e classificato questo saldo in modo diverso dai tre casi che avevamo preso come esempio.

I motivi sono esposti nel paragrafo successivo.

### **16.6.3 Passività o patrimonio?**

Una commissione di esperti nominati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri ha affrontato questo problema in un documento pubblicato nel settembre 1983 intitolato "titoli, partecipazioni e bilancio consolidato". Nell'intimità, viene chiamato "documento N. 8".

Il nome "soci di minoranza"(che a me piace) è quello utilizzato dal documento N. 8, che prevede anche (pagina 129 dell'edizione di Giuffrè):

"La quota di patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza va indicata nello stato patrimoniale consolidato separatamente dal patrimonio netto consolidato e *classificato in una voce specifica delle passività a lungo termine, ovvero tra le passività a breve se se ne prevede il suo rimborso entro l'anno successivo.*

La quota del risultato d'esercizio di pertinenza dei soci di minoranza va esposta a riduzione del risultato economico totale consolidato.

La Olivetti, come abbiamo visto, ha seguito le indicazioni del documento N. 8.

Però un documento successivo, l'International Accounting Standard N. 28, approvato nel Novembre 1988 e pubblicato nell'Aprile 1989, contraddice il documento N. 8 (e la cosa meraviglia, perché i Dottori Commercialisti italiani sono rappresentati, e molto validamente, nello IASC). Lo IAS 28 infatti prevede che il saldo con i soci di minoranza deve essere esposto nello stato patrimoniale consolidato *separatamente dalle passività* e dal patrimonio netto di competenza della casa madre: come ha fatto la Ferruzzi (manca però l'evidenziazione del totale delle passività).

## **16.7 Riconciliazione dell'utile e del patrimonio netto civilistici con quelli consolidati**

### **16.7.1. Comunicazione Consob 7 Giugno 1984**

Il "prospetto esplicativo di raccordo" che trovate in tutti i bilanci consolidati fatti bene, è stato richiesto per la prima volta dalla Consob, con una comunicazione del 7 Giugno 1984 (N. 84/08412) indirizzata a "tutte le società con azioni quotate in Borsa a cui è stato prescritto l'obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo" ed intitolato "indicazioni per la redazione del bilancio consolidato".

In quel documento (uno dei primi firmati dal neo-Presidente Piga) la Consob diceva, tra le tante altre cose:

"Prospetto esplicativo di raccordo

Si ribadisce l'importanza, ai fini di una migliore comprensione delle risultanze consolidate, di un prospetto esplicativo di raccordo tra il bilancio civilistico della capo gruppo ed il bilancio consolidato di gruppo relativamente al risultato d'esercizio ed al patrimonio netto nelle due rappresentazioni".

Chiediamoci perché è necessario questo prospetto, come viene fatto praticamente, e quali informazioni ci può dare.

### 16.7.2 Perché è necessario il prospetto di raccordo

Quello che segue è un esempio non particolarmente intelligente. Me ne scuso in anticipo, ma è veramente importante si capisca che l'utile ed il patrimonio netto civilistici, in teoria, dovrebbero essere identici a quelli consolidati.

Parliamo di donne. Se un tizio, che so, un Tedesco di passaggio per Milano, cammina per via Leopardi ed incrocia una bella ragazza, cosa fa? Prima la guarda davanti, poi si gira e la guarda di dietro.

Bene. Quando guardiamo una ragazza davanti, stiamo leggendo il bilancio civilistico. Se poi ci giriamo, vediamo la stessa realtà da un diverso punto di vista: quello è il bilancio consolidato. *Ma la ragazza è sempre quella.*

E quindi anche la realtà patrimoniale ed economica espresse dal bilancio civilistico della capo gruppo e dal suo consolidato è (dovrebbe essere) sempre quella. E se la realtà non cambia, vuol dire che le due cifre chiave (l'utile netto e il patrimonio netto) devono essere uguali. Sia se le guardiamo nell'ottica del bilancio civilistico, sia se le guardiamo dal punto di vista del bilancio consolidato.

E invece questi due dati sono quasi sempre diversi.

E' un pò come se una turista tedesca, dopo aver guardato fisso e senza vergogna negli occhi il bellissimo revisore dei conti che ha incrociato sul sagrato, si gira, fa mezza Piazza del Duomo di corsa. e gli metta una mano sulla spalla chiedendogli (scusa banale) "dove è la Madonnina"? Il revisore si gira, e l'intraprendente giovanotta si trova davanti un "auditor" pelato, con un solo dente e la barba vecchia di tre giorni.

Ma questa è la stessa cosa che è successa a quegli azionisti che in assemblea avevano approvato un conto economico in pareggio, e tre mesi dopo avevano saputo di una perdita del bilancio consolidato di 34.523 milioni (è successo nel 1982 ad una società quotata di cui non farò il nome).

La morale è questa: il prospetto esplicativo di raccordo serve per spiegare perché due grandezze che dovrebbero essere uguali sono invece diverse.

### 16.7.3 Come viene pubblicato il prospetto di raccordo

Questo prospetto viene fatto in tanti modi.

Me ne ricordo uno fatto come segue:

<b>PROSPETTO N. 21</b>		
<i>Un prospetto di raccordo non proprio trasparente</i>		
	<b>Patrimonio netto</b>	<b>Utile</b>
Saldi del bilancio della società XX	100	400
differenze	20	130
Saldi del bilancio consolidato	120	530

Naturalmente più il prospetto è articolato, maggiori sono le analisi che possono essere fatte. Come regola il prospetto dovrebbe, al solito, evidenziare tutte le notizie significative ed utili.

Vediamo cosa hanno fatto le tre "cavie" che ho utilizzato per questo capitolo: Ferruzzi, Olivetti e Pirelli. I dati sono in miliardi di lire

PROSPETTO N. 22			
<i>Prospetti di raccordo di tre gruppi quotati</i>			
<i>Parte I: Utile netto</i>			
	<u>Ferruzzi</u>	<u>Olivetti</u>	<u>Pirelli</u>
Utile del conto economico civilistico	186	316	140 <sup>2</sup>
Risultato 1988 delle società consolidate	756	48	211
Eliminazione degli utili intragruppo ed altre rettifiche di consolidamento	(389)	(12)	
Allineamento ai valori correnti <sup>3</sup>			(2)
Eliminazioni plusvalenze intragruppo			(4)
Storno dividendi			(121)
Quota dei risultati attribuibili a terzi			58
Imputazione al conto economico consolidato di contributi alla ricerca in sospensione di imposta (nel bilancio civilistico non transitano dal conto economico)		13	
Storno degli effetti inerenti la contabilizzazione delle quote di ammortamento eccedenti la vita economica utile dei cespiti <sup>4</sup>		(9)	
<b>UTILE CONSOLIDATO</b>	<u>553</u>	<u>356</u>	<u>282</u>

Come è evidenziato nella tabella le cifre più significative sono quelle che recepiscono i risultati 1988 delle società consolidate.

*Ma questo significa che nei bilanci civilistici i risultati 1988 non sono stati recepiti per competenza.*

Sono poi eliminati gli utili intersocietari (v. la precedente tabella N. 17 "Tre domande con risposta negativa"), i dividendi contabilizzati per cassa, ecc.

<sup>2</sup> Dato riconciliato da Pirelli Spa per l'anno solare 1988. Il civilistico chiude al 30 Giugno 1988.

<sup>3</sup> Il bilancio consolidato di Pirelli Spa è predisposto sulla base di valori correnti con le tecniche raccomandate dal FASB N. 33.

<sup>4</sup> Di solito questa registrazione, nei primi anni, ha l'effetto di far aumentare l'utile. Nel caso di Olivetti evidentemente nell'88 è stato significativo l'impatto di beni completamente ammortizzati nel civilistico (a motivo di ammortamenti anticipati fatti negli anni passati). L'utile consolidato diminuisce di 9.300 milioni, mentre il patrimonio netto (v. dopo) aumenta di 88.100 milioni.

Se le partecipazioni nelle società che sono state consolidate fossero state valutate nei bilanci civilistici con il criterio del patrimonio netto, tutti questi valori sarebbero già stati recepiti nel bilancio civilistico.

Questo problema è già stato discusso nel precedente paragrafo 15.

Infine, il consolidato viene utilizzato per correggere anche altri effetti della interferenza fiscale sui bilanci civilistici, oltre a quelli sulla valutazione delle partecipazioni: si vedano gli ultimi due valori relativi ad Olivetti nella precedente tabella.

Vediamo adesso il contenuto del prospetto di raccordo relativo al patrimonio netto:

<b>PROSPETTO N. 23</b>			
<i>Prospetti di raccordo di tre gruppi quotati</i>			
<i>Parte 2: patrimonio netto</i>			
	<u>Ferruzzi</u>	<u>Olivetti</u>	<u>Pirelli</u>
Patrimonio netto dei bilanci civilistici	2.455	3.312	2.054
Differenza tra il valore delle partecipate nei civilistici e il loro patrimonio inserito nei consolidati	9	5	350 <sup>6</sup>
Storno degli ammortamenti anticipati		88	
Storno dei profitti intersocietari non ancora realizzati	-	(123)	-
Allineamento ai valori correnti			
- di azioni e partecipazioni non consolidate			179 <sup>6</sup>
- di altre attività e passività			23 <sup>6</sup>
Altro, netto	626	95	-
Patrimonio netto degli stati patrimoniali consolidati	3.091	3.372	2.606

Chiude qui questa "lettura di quello che non c'è scritto". Ovviamente la complessità della materia non può far comprimere il tutto in 48 pagine. Ma sono certo di aver dato più di un motivo di riflessione a tutti coloro che, per qualsiasi motivo, hanno a che fare con i bilanci.

Con l'editore di Investire valuterò l'opportunità di approfondire ulteriormente l'argomento. Infine cito quello che era il sottotitolo originario delle tre dispense: «Come utilizzare al meglio quello che passa il convento». A me piaceva.

**Giancarlo Pagliarini**

<sup>5</sup> Incluso nell'ultima voce, che è descritta come segue: "Risultati delle società controllate e collegate assunti nel bilancio consolidato, imposte differite, differenze cambio, e altre rettifiche di consolidamento".

<sup>6</sup> Il consolidato Pirelli è predisposto adottando le tecniche della contabilità per l'inflazione raccomandate dal FSB N. 33.

